*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 150° - Numero 27**




# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Martedì, 3 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

**Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).**

## SOMMARIO

### DECRETI PRESIDENZIALI

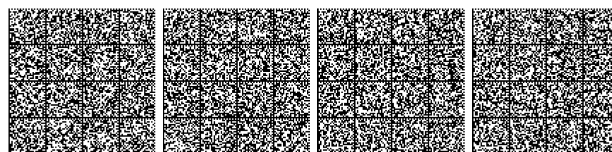


### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero della giustizia**







## CIRCOLARI

**Ministero dello sviluppo economico**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

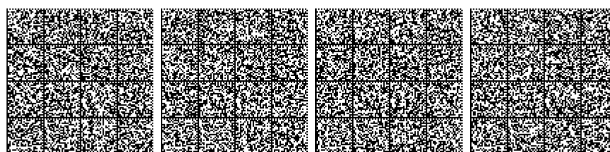
**Presidenza del Consiglio dei Ministri**

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI









# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2009.

**Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 luglio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2007, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006, fino al 31 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1º agosto 2008, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006, fino al 31 dicembre 2008;

Vista la nota del 1º dicembre 2008, con cui il Commissario delegato - Presidente della Regione Calabria chiede la proroga dello stato d'emergenza, attesa l'esigenza di dare seguito agli interventi nelle zone interessate dagli eventi in argomento;

Considerato quindi che gli interventi necessari per il ripristino dei beni danneggiati o distrutti dagli eventi sopra citati non sono stati ancora ultimati, e che quindi non può ritenersi conclusa la situazione emergenziale;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2009, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2009

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**09A00990**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2009.

**Ulteriori disposizioni di protezione civile per fronteggiare lo stato di criticità conseguente ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area.** (Ordinanza n. 3735).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 29 novembre 2002, recante i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Vista la nota dell'Assessore alla Presidenza della regione Siciliana dell'11 dicembre 2008;

Considerato che in relazione al contesto di criticità conseguente agli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della provincia di Catania sono cessate le condizioni dell'emergenza;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per assicurare, nella continuità amministrativa, il monitoraggio sull'attuazione delle attività poste in essere in regime straordinario ed il completamento degli interventi finalizzati al definitivo ritorno alla normalità, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti territorialmente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile non derogatoria ex art. 5, comma 3, della citata legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato la prosecuzione in regime ordinario degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della provincia di Catania;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 30 dicembre 2008.





Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della Regione Siciliana è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2009, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento del contesto critico di cui in premessa.

2. All'esito delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresì, al trasferimento alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente competenti dei beni, delle attrezzature ed eventualmente delle unità di personale utilizzate per l'attuazione delle finalità connesse al superamento del contesto critico in rassegna, unitamente alla documentazione contabile ed amministrativa relativa alla gestione commissariale.

3. Il Commissario delegato e i comuni interessati per le attività della presente ordinanza sono altresì autorizzati ad avvalersi, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, del personale già operante presso i comuni, ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 2002.

4. La Regione Siciliana, anche per il tramite del Commissario delegato nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3254 del 2002 che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza e d'imperiosa urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna nonché ulteriori risorse, anche extraregionali.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva sull'attività svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile è estranea ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attività del Commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**09A00873**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 novembre 2008.

**Modifica dei provvedimenti del direttore generale 21 settembre 2007, 9 giugno 2008 e 22 luglio 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale s.a.s.».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste le istanze 5 agosto 2008 e 22 settembre 2008 con le quali il dott. Pietro Paolo Chiofalo, nato a Palmi il 3 gennaio 1965, in qualità di legale rappresentante della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale sas» ha chiesto l'inserimento di quarantacinque ulteriori sedi idonee allo svolgimento dell'attività di formazione;

Visto il provvedimento del direttore generale 21 settembre 2007, modificato con provvedimenti del direttore generale 9 giugno 2008 e 22 luglio 2008, con il quale è stato disposto l'accreditamento della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale s.a.s.» con sede legale in Palmi (RC) via Raffaello n. 11, C.F. e P.IVA 02009950805, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti d'accreditamento





dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 ;

Verificato che l'istante, oltre alle sedi site in Palmi: «Salone Pio X» via R. Pugliese n. 1 dell'Associazione volontariato «Presenza» e via Raffaello n. 11 nei locali della «Sala Biblioteca» dell'Istituto Tecnico Statale L. Einaudi dispone delle seguenti sedi idonee allo svolgimento dell'attività di formazione in:

Ancona: «Hotel Rupi» di via XXIX Settembre, 14 .

Augusta (SR): «Hotel Venus Sea Garden Resort»,Contrada Monte Amara, Brucoli;

Bergamo: «Hotel Jolly», via Paleocapa 1/G;

Bologna: «Hotel De La Gare», Piazza XX Settembre, 2;

Bologna: «Hotel Villanova», via Villanova, 29/8;

Brescia: «Hotel Ignea», viale Stazione, 15;

Caltagirone (CT): «Hotel Villa San Mauro», via Portosalvo, 14;

Catania: «Hotel Bellini», Piazza Trento, 13;

Firenze: «Hotel Anglo Americano», via Garibaldi, 9;

Firenze: «Hotel Carlton», Piazza Vittorio Veneto, 4/A,

Genova: «Hotel Marina», Molo Ponte Calvi, 5;

Genova: «Hotel Plaza», via Martin Piaggio, 11;

La Spezia: «Hotel Jolly»,via XX Settembre, 2;

Lecco: «Hotel Pontevecchio», via A. Visconti, 84;

Milano 2: «Hotel Jolly»,via F.lli Cervi, Segrate;

Milano Linate: «Hotel Borromeo»,via A. Grandi, 12 Peschiera;

Milano: «Hotel Concordia»,viale Edison (via Lama) Sesto San Giovanni, Milano;

Milano: «Hotel Fiori» Strada 2a, Milanofiori, Assago;

Milano: «Grand Hotel Verdi», via Melchiorre Gioia, 6;

Milano: «Hotel How», via Tortona, 35;

Milano: «Hotel Machiavelli», via Lazzaretto, 5;

Milano: «Hotel President», Largo Augusto, 10;

Milano: «Hotel Touring», via Ugo Tarchetti, 2;

Napoli: «Unioncasa», sede regionale, Piazza Garibaldi, 12;

Napoli: «Hotel Jolly», via Medina, 70;

Padova: «Hotel Mantegna», via Tommaseo, 61;

Palermo: «Hotel Foro Italico»;

Pisa: «Hotel Dei Cavalieri» Piazza della Stazione, 2;

Ravenna; «Hotel Jolly», Piazza Mameli, 1;

Roma : «Hotel Villa Carpegna» via Pio IV, 6;

Roma: «Hotel Giustiniano», via Virgilio, 1 E/F/G;

Roma : «Hotel Leonardo da Vinci», via dei Gracchi, 324;

Roma : «Hotel Midas»,via Aurelia, 800;

Roma : «UNSIC», sede legale, via Bargoni, 78;

Roma : «Hotel Vittorio Veneto», Corso Italia, 1;

Savona : «Hotel Savona Darsena», via A. Chiodo, 9a;

Siena: «Hotel Jolly», Piazza La Lizza;

Torino: «Hotel Ambasciatori», C.so V. Emanuele, 104;

Torino: «Hotel Jolly Ligure», Piazza C. Felice, 85;

Trapani: «Hotel Crystal», Piazza Umberto I;

Trapani: «Hotel Tonnara di Bonagia Resort», piazza Tonnara, Valderice Mare;

Trieste: «Hotel Jolly», Corso Cavour, 7;

Venezia: «Hotel Manin», San Marco, Corte dell'Albero, 3878 A;

Venezia Mestre: «Hotel Laguna Palace». viale Ancona n. 2;

Vicenza: «Hotel Tiepolo», viale S. Lazzaro, 110;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone

la modifica dei provvedimenti del direttore generale 21 settembre 2007, 9 giugno 2008 e 22 luglio 2008, con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «I.L.A. Istituto Lodo Arbitrale s.a.s.». con sede legale in Palmi (RC) via Raffaello n. 11, C.F e P.IVA 02009950805, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa alla sede idonea allo svolgimento dell'attività di formazione.

Dalla data del presente provvedimento il numero delle sedi idonee allo svolgimento dell'attività di formazione deve essere ampliato delle ulteriori quarantacinque sedi sopra indicate.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

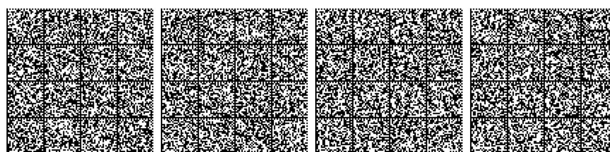
La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 4 novembre 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A00870**





DECRETO 4 novembre 2008.

**Modifica dei provvedimenti del direttore generale 7 giugno 2007, 20 giugno 2007 e 22 luglio 2008 di accreditamento tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione, della società «CESD S.r.l.».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza 2 settembre 2008, pervenuta in data 1º ottobre 2008, con la quale è stato comunicato che, a decorrere dal 15 luglio 2008, il dott. Franco Bernasconi, nato a Umbertine il 25 settembre 1947 è il nuovo amministratore unico della società Cesd s.r.l , avvicendatosi al dott. Gianluca Polidori, nato ad Arezzo il 21 aprile 1972;

Vista l'istanza 19 settembre 2008, pervenuta in data 1º ottobre 2008, integrata con nota pervenuta il 10 ottobre 2008, con la quale dott. Franco Bernasconi, in qualità di legale rappresentante della società Cesd s.r.l, ha chiesto che vengano inseriti tre ulteriori formatori;

Visti i provvedimenti del direttore generale 7 giugno 2007 e 20 giugno 2008 e 22 luglio 2008, con i quali stato disposto l'accreditamento della società Cesd con sede legale in Roma, via del Tritone n. 169, codice fiscale e partita Iva 01818310516, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 ;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Verificato che i formatori nelle persone di:

avv. De Sensi Manuela nata a Catanzaro 1'11 agosto 1978;

avv. Traficante Amelia nata a Catanzaro l'11 agosto 1979;

avv. Maio Alessandra nata a Reggio Calabria il 5 novembre 1977,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui all'art. 4, comma 4 lett. *a)* del citato decreto ministeriale 222/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei provvedimenti del direttore generale 7 giugno 2007, 20 giugno 2008 e 22 luglio 2008 con i quali è stato disposto l'accreditamento della società «CESD S.r.l.». con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 169, codice fiscale e partita Iva 01818310516, tra i soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente alla parte relativa al legale rappresentante e all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di tre ulteriori unità: avv. De Sensi Manuela, nata a Catanzaro 1'11 agosto 1978; avv. Traficante Amelia, nata a Catanzaro l'11 agosto 1979; avv. Maio Alessandra nata a Reggio Calabria il 5 novembre 1977,

Dalla data del 15 luglio 2008 il nuovo amministratore unico e legale rappresentante della società Cesd s.r.l risulta essere il dott. Franco Bernasconi, nato a Umbertine il 25 settembre 1947.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 4 novembre 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A00871**

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2008.

**Modifica dei provvedimenti del direttore generale 18 maggio 2007 e 5 maggio 2008 d'iscrizione al Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Concilia s.r.l.».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Viste le istanze del 22 luglio 2008 (pervenuta il 30 luglio 2008), 21 luglio 2008 e 2 ottobre 2008 (pervenute rispettivamente il 29 luglio 2008 e 3 ottobre 2008) e 30 luglio 2008 e 2 ottobre 2008 (pervenute rispettivamente il 30 luglio 2008 e 3 ottobre 2008) con le quali il rag. Massimo Cerasa, nato a Viterbo il 18 settembre 1963, in qualità di legale rappresentante della società «Concilia s.r.l.» ha comunicato le seguenti vicende modificative dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione:

dal 1° luglio 2008 la sede societaria sita in Roma è stata trasferita da via Eusebio Chini n. 69 a via Archimede n. 191;

dal 16 settembre 2008 la società risulta composta soltanto dai soci Alessandro Bruni, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973, Katia Mascia, nata a Benevento il 5 giugno 1974, Giuliana Poleggi, nata a Viterbo il 28 luglio 1973 e Francesco Verini, nato a L'Aquila il 22 gennaio 1964;

è stato comunicato l'elenco contenente quattro nuove sedi secondarie per lo svolgimento dell'attività di conciliazione: via Gustavo Fara n. 23 - Milano, via Antonio Baiamonti n. 10 - Roma, via Pasquale Scura n. 8 - Napoli e via Eustachio Manfredi n. 17 - Roma;





Vista l'istanza del 2 ottobre 2008, pervenuta il 3 ottobre 2008, con la quale il rag. Massimo Cerasa, in qualità di legale rappresentante della società «Concilia s.r.l.», chiede che vengano inseriti due ulteriori conciliatori;

Visti i provvedimenti del direttore generale 18 maggio 2007 e 5 maggio 2008 con i quali la società «Concilia s.r.l.», con sede legale in Roma, via Eusebio Chini n. 69, codice fiscale e partita IVA n. 02825340546 è stata iscritta, dalla data 18 maggio 2007, al n. 8 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore è la persona fisica che individualmente o collegialmente svolge la prestazione del servizio di conciliazione:

che ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera *f)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 il conciliatore deve dichiarare la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione per l'organismo che avanza l'istanza di iscrizione al registro;

che ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 l'organismo di conciliazione richiedente è tenuto ad allegare alla domanda d'iscrizione l'elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio;

Verificata la sussistenza dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004 per i conciliatori:

avv. Bertone Gianmarco, nato a Brescia il 17 luglio 1974;

avv. Moreschi Paola, nata a Viterbo il 25 ottobre 1963;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

La modifica dei provvedimenti del direttore generale 18 maggio 2007 e 5 maggio 2008 d'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della società «Concilia s.r.l.», via Eusebio Chini n. 69, codice fiscale e partita IVA n. 02825340546, limitatamente alla parte relativa alla sede legale e all'elenco dei conciliatori e prende atto delle modifiche dei dati relativi all'elenco dei soci e alle sedi secondarie.

La sede legale della società «Concilia s.r.l.», codice fiscale e partita IVA n. 02825340546, deve intendersi modificata da via Eusebio Chini n. 69 in via Archimede n. 191, Roma.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei conciliatori previsto dall'art. 3, comma 4 lettere *a)i* e *b)i* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 deve intendersi ampliato di due ulteriori unità:

avv. Bertone Gianmarco, nato a Brescia il 17 luglio 1974;

avv. Moreschi Paola, nata a Viterbo il 25 ottobre 1963.

Dalla data del presente provvedimento sono inserite quattro sedi secondarie per lo svolgimento dell'attività di conciliazione, site in: via Gustavo Fara n. 23 - Milano, via Antonio Baiamonti n. 10 - Roma, Via Pasquale Scura n. 8 - Napoli e Via Eustachio Manfredi n. 17 - Roma;

Dalla data del 16 settembre 2008 l'elenco dei soci risulta essere costituito da: Alessandro Bruni, nato a Viterbo il 13 ottobre 1973; Katia Mascia, nata a Benevento il 5 giugno 1974; Giuliana Poleggi, nata a Viterbo il 28 luglio 1973 e Francesco Verini nato a L'Aquila il 22 gennaio 1964.

Resta ferma l'iscrizione al n. 8 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 4 novembre 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A00900**

---

PROVVEDIMENTO 11 novembre 2008.

**Iscrizione al Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. dell'associazione no profit «AR.CO.ME. - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione».**

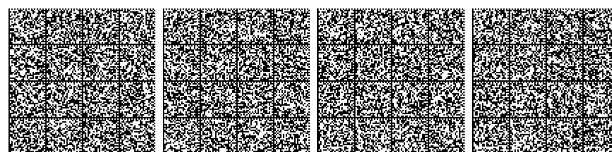
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 3 settembre 2008, pervenuta il 19 settembre 2008, integrata in data 6 ottobre 2008, con la quale il dott. Salvatore Freni nato a Catania il 19 ottobre 1945, in qualità di legale rappresentante della associazione no profit. «AR.CO.ME - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», con sede legale in Catania via Monfalcone n. 26/D, codice fiscale e partita IVA n. 04608270874, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;





Atteso che i requisiti posseduti dall'associazione no profit. «AR.CO.ME. - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

le sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, della Associazione no profit. «AR.CO.ME - Arbitrato. Conciliazione. Mediazione», con sede legale in Catania, via Monfalcone n. 26/D, codice fiscale e partita IVA n. 04608270874.

La stessa viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 33 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall' art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 11 novembre 2008

*Il direttore generale:* FRUNZIO

**09A00901**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 2009.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei Buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, venticinquesima e ventiseiesima tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

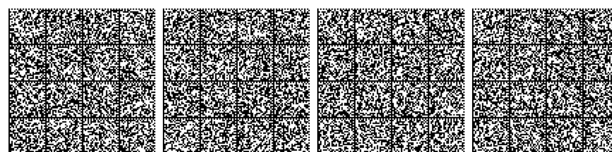
Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;





Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 gennaio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 25.906 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo, 22 giugno e 24 ottobre 2005, 23 gennaio, 23 marzo, 22 maggio e 21 settembre 2006, 20 febbraio e 23 luglio 2007, 19 marzo, 22 settembre e 20 novembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventiquattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una venticinquesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una venticinquesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i*)* con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, fino all'importo massimo di 500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11, del giorno 28 gennaio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 giugno 2005, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ventiseiesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della venticinquesima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

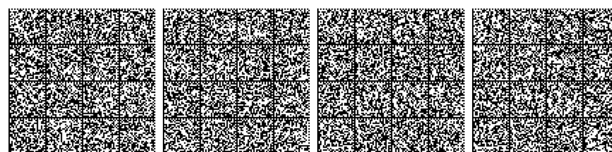
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.





Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 gennaio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 137 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 gennaio 2009.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'articolo 8 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

*p. Il direttore generale:* CANNATA

**09A00991**

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019, settima e ottava tranche.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;





Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 25.906 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 27 ottobre, 24 novembre e 23 dicembre 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° settembre 2008 e scadenza 1° marzo 2019, di cui al decreto del 27 ottobre 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.250 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 27 ottobre 2008.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 29 gennaio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 27 ottobre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 27 ottobre 2008.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 27 ottobre 2008, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.





Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 febbraio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 154 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 febbraio 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 27 ottobre 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2009

*p. Il direttore generale:* CANNATA

**09A01049**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 dicembre 2008.

**Scioglimento di 50 società cooperative.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 274 del 22 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2008

*Il dirigente:* DI FILIPPO





ALLEGATO

## ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

| | COOPERATIVA | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COOPERATIVA EDILIZIA 2000 A R.L. | VILLA LITERNO (CE) | CAMPANIA | 02507330617 | 04/04/1998 |
| 2 | CANTO INQUIETO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BENEVENTO | CAMPANIA | 01234770624 | 09/07/2001 |
| 3 | LA CITTA' DEI PICCOLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | PIETRELCINA (BN) | CAMPANIA | 01002650628 | 10/06/1994 |
| 4 | COSENZA S.R.L. COOP.VA DI LAVORO DI SCRITTURAZ. ED ELABORAZ. NOTIZIE STATISTICHE AZIEND | NAPOLI | CAMPANIA | 04626610630 | 02/02/1985 |
| 5 | COMPAGNIA TEATRALE COOPERATIVA DEI GIOVANI, SOC. COOP. SRL | NAPOLI | CAMPANIA | 01516870639 | 11/10/1976 |
| 6 | COOP. PESCATORI RINASCITA SOC. COOP. S.R.L. | PROCIDA (NA) | CAMPANIA | 83001330634 | 23/02/1971 |
| 7 | CAMPANELLA 72 SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L. | MARIGLIANO (NA) | CAMPANIA | 00602670630 | 31/01/1972 |
| 8 | SANTA ROSA COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. | CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) | CAMPANIA | 04832170635 | 15/10/1985 |
| 9 | TECLANUM SOCIETA' COOPERATIVA DI TRASPORTO S.R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 01666790637 | 23/11/1978 |
| 10 | VIRES FLEGREA SOC. COOP. DI PRO. E LAVORO A R.L. | QUARTO (NA) | CAMPANIA | 00474220639 | 06/02/1962 |
| 11 | 5 MARZO PRIMA SOC. COOP. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 04515020636 | 19/09/1984 |
| 12 | SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. GLI ZANNI SOCIETA' COOPERATIVA TEATRALE A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 04996990638 | 16/04/1986 |
| 13 | LA PALMESE SOC. COOP. A R.L. | PALMA CAMPANIA (NA) | CAMPANIA | 02768961217 | 05/10/1993 |
| 14 | COOP. IL GABBIANO A R.L. | MARANO DI NAPOLI (NA) | CAMPANIA | 03584660637 | 26/11/1981 |
| 15 | LA PRIMAVERA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | MARIGLIANO (NA) | CAMPANIA | 01661380632 | 05/01/1979 |
| 16 | LA FARFALLA 78 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | BRUSCIANO (NA) | CAMPANIA | 01658020639 | 20/12/1979 |
| 17 | IL RISPARMIO COOP. DI CONSUMO A R.L. | ARZANO (NA) | CAMPANIA | 01147680639 | 18/02/1976 |
| 18 | NAPOLIHOTELS SOC. COOP. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 04756000636 | 02/04/1985 |
| 19 | NUOVO TEATRO SOC. COOP. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 01471250637 | 14/06/1977 |
| 20 | COSTRUZIONI DELTA 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 01384450639 | 18/02/1976 |
| 21 | SOC. COOP. CIVAS S.R.L. | BOSCOREALE (NA) | CAMPANIA | 82008330639 | 03/10/1974 |
| 22 | EDIL.OR.MA.SOCIETA' COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO R.L. | MARANO DI NAPOLI (NA) | CAMPANIA | 01586450635 | 13/06/1978 |
| 23 | SOC. COOP. EDILIZIA HABITAT FLEGREA A R.L. | POZZUOLI (NA) | CAMPANIA | 01377430630 | 21/03/1977 |
| 24 | EUROSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BICCARI (FG) | PUGLIA | 03136750712 | 25/06/2001 |
| 25 | SENZA FRONTIERE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | BARI | PUGLIA | 05241260727 | 09/10/1998 |
| 26 | COOPERATIVA EFFE SOCIETA' COOPEARATIVA A R.L. | GRUMO APPULA (BA) | PUGLIA | 04949550729 | 23/12/1996 |
| 27 | FUTURO SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ACCADIA (FG) | PUGLIA | 02414990719 | 26/08/1999 |
| 28 | FOGGIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | FOGGIA | PUGLIA | 03388170718 | 17/03/2005 |
| 29 | C.L.S. COOPERATIVA LAVORO SVILUPPO A R.L. | PALAGIANO (TA) | PUGLIA | 00794670737 | 23/01/1987 |
| 30 | LA RONDINE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | MASSAFRA (TA) | PUGLIA | 02429450733 | 25/07/2002 |
| 31 | COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO SOLIDARIETA' A R.L. | CONVERSANO (BA) | PUGLIA | 05072450728 | 22/09/1997 |
| 32 | BLUE DREAM - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BARI | PUGLIA | 05187220727 | 08/06/1998 |
| 33 | SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL SOCCORSO SOC. COOP.VA A R.L. | ASCOLI SATRIANO (FG) | PUGLIA | 02415760715 | 09/09/1999 |
| 34 | LAVORO ITALIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BARI | PUGLIA | 01256640721 | 20/07/1981 |
| 35 | NELLE MANI IL LAVORO CHE SO FARE - SOCIETA' COOPERATIVA A MUTUALITA' PREVALENTE A R.L. | LECCE | PUGLIA | 03788310757 | 30/03/2004 |
| 36 | IL CASTELLO ARAGONESE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CONVERSANO (BA) | PUGLIA | 03166110720 | 28/03/1984 |
| 37 | EDICHIP - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | PALAGIANO (TA) | PUGLIA | 02241300736 | 07/01/1999 |
| 38 | FRANTOIO DELL'OFANTO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CERIGNOLA (FG) | PUGLIA | 03223460712 | 04/11/2002 |
| 39 | IL POZZO DI GIACOBBE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS | CAMPI SALENTINA (LE) | PUGLIA | 03485270759 | 17/07/2000 |
| 40 | LA MONTALTESE SERVIZI SOC. COOP. A R.L. | MONTALTO UFFUGO (CS) | CALABRIA | 01619790783 | 27/04/1989 |
| 41 | SOC. COOP. EDILIZIA ECOCASA A R.L. | COSENZA | CALABRIA | 02000810784 | 30/03/1995 |
| 42 | SANTISSIMA IMMACOLATA SOC. COOP. A R.L. | SAN FERDINANDO (RC) | CALABRIA | 00897890802 | 19/07/1946 |
| 43 | NUMBER ONE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | SAN PIETRO A MAIDA (CZ) | CALABRIA | 02270250794 | 10/06/1999 |
| 44 | L'APOLLINARA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CORIGLIANO CALABRO (CS) | CALABRIA | 02285330789 | 23/07/1999 |
| 45 | ALBATROS - RICERCA PESCA, ACQUICOLTURA E AMBIENTE CALABRIA - SOC. COOP.VA A R.L. | CROTONE | CALABRIA | 01991880798 | 16/01/1995 |
| 46 | L'AVVENIRE DI VERBICARO - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | VERBICARO (CS) | CALABRIA | 01946850789 | 22/03/1994 |
| 47 | COOP. AGRICOLA E DI CONSUMO DELL'AVVENIRE | SANT'AGATA D'ESARO (CS) | CALABRIA | 00213170780 | 03/12/1974 |
| 48 | CRAM - CENTRO RICERCHE SULL'AMBIENTE MEDITERRANEO S C.R.L. | COSENZA | CALABRIA | 02202680787 | 16/03/1998 |
| 49 | I GIGANTI DELLA SILA SOC. COOP. A R.L. | SPEZZANO DELLA SILA (CS) | CALABRIA | 02023160787 | 10/08/1995 |
| 50 | I.SO.LA. TERZO MILLENNIO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS | STALETTI (CZ) | CALABRIA | 02524170798 | 30/08/2002 |

09A00748

DECRETO 30 dicembre 2008.

**Scioglimento di 46 società cooperative.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge 241/90, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 12 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 dicembre 2008

*Il dirigente:* DI FILIPPO





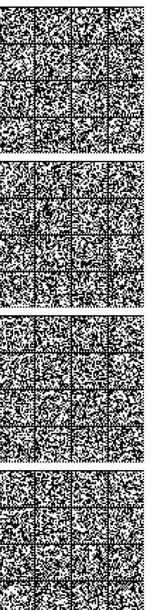
ALLEGATO

## ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

| | COOPERATIVA | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALSERVICE III MILLENNIO SOC. COOP. PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | CASCIANA TERME (PI) | TOSCANA | 01898430648 | 10/08/1993 |
| 2 | ERGON PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | LIVORNO | TOSCANA | 01411270497 | 17/09/2002 |
| 3 | IL VERROCCHINO - SOCIETA' COOP.VA EDILIZIA DI ABITAZIONE A R.L. | MONTERIGGIONI (SI) | TOSCANA | 00828530527 | 10/02/1993 |
| 4 | MULTISERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CHIANCIANO TERME (SI) | TOSCANA | 01094650528 | 19/02/2003 |
| 5 | SAR.CO - SALVAGUARDIA AMBIENTE RECUPERO - S.C.R.L. | CAMPI BISENZIO (FI) | TOSCANA | 04972450482 | 23/04/1999 |
| 6 | EDIL EMMEZETA SOC. COOP. A R.L. | POGGIBONSI (SI) | TOSCANA | 01130750522 | 28/05/2004 |
| 7 | COOPERATIVA EDILIZIA LA VETTA | GROSSETO | TOSCANA | 80000710535 | 31/01/1973 |
| 8 | PIASTRAMARINA SOCIETA' COOPERATIVA | MINUCCIANO (LU) | TOSCANA | 01714320460 | 12/01/1999 |
| 9 | EDILCASA SOC. COOP. R.L. | LIVORNO | TOSCANA | 00368730495 | 24/05/1978 |
| 10 | LA SFINGE SOC. COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | LIVORNO | TOSCANA | 00319650495 | 14/03/1973 |
| 11 | SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - DUEMILA | MASSA | TOSCANA | 00201390457 | 06/04/1978 |
| 12 | COOPERATIVA EDIFICATRICE ORTONOVO - CASA UNO SOC. COOP. A R.L. | MASSA | TOSCANA | 00274570456 | 27/02/1986 |
| 13 | EUROPROJECT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | TREVISO | VENETO | 03462920269 | 22/07/1999 |
| 14 | CAPURGANA' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CHIOGGIA (VE) | VENETO | 03489970271 | 04/11/2003 |
| 15 | COOPERATIVA EDILIZIA S. PAOLO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | MESTRE (VE) | VENETO | 00823220272 | 29/05/1979 |
| 16 | COOPERATIVA SCUOLA - LAVORO - SOCIETA' A R.L. | PADOVA | VENETO | 02555080288 | 22/01/1992 |
| 17 | TRIVENETA TRASPORTO MERCI - T.T.M. SOC. COOP. A R.L. | PADOVA | VENETO | 03309310286 | 07/02/1998 |
| 18 | NORDIN PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | MONTECCHIO MAGGIORE (VI) | VENETO | 03001450240 | 23/04/2002 |
| 19 | COOPERATIVA EDILE CITTADELLESE SOC. COOP.VA A R.L. | PADOVA | VENETO | 00317980282 | 24/01/1966 |
| 20 | LA SPERANZA PICC. SOC. COOP. A R.L. | MONTAGNANA (PD) | VENETO | 03791920287 | 24/01/2003 |
| 21 | FERVIDO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CHIOGGIA (VE) | VENETO | 03571570278 | 22/11/2004 |
| 22 | ADRIATICA RESIDENCE COOP. A R.L. | MIRANO (VE) | VENETO | 03328130277 | 25/09/2001 |
| 23 | CORNO MOZZO SOC. COOP. A R.L. | SANT'ANNA D'ALFAEDO (VR) | VENETO | 00854590239 | 06/06/1979 |
| 24 | IL SOLE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' A R.L. | TORTOLI' (NU) | SARDEGNA | 01056020918 | 15/10/1998 |
| 25 | SANTO STEFANO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BOTTIDDA (SS) | SARDEGNA | 01699920904 | 18/01/1996 |
| 26 | SOLARIS - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | CAGLIARI | SARDEGNA | 02840190926 | 22/09/2003 |
| 27 | PRO.GE.A.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | SASSARI | SARDEGNA | 01944040904 | 15/03/2001 |
| 28 | SA VELA SOCIETA' COOPERATIVA | OROSEI (NU) | SARDEGNA | 00852210913 | 04/11/1989 |
| 29 | NUOTO CLUB NUORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | NUORO | SARDEGNA | 01182010916 | 26/03/2003 |
| 30 | SHARDANA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ORISTANO | SARDEGNA | 01000410959 | 06/12/1999 |
| 31 | MATTON SARDA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | SAN GAVINO MONREALE (CA) | SARDEGNA | 02614260921 | 08/08/2000 |
| 32 | ASTRA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | ABBASANTA (OR) | SARDEGNA | 00732490958 | 15/06/1999 |
| 33 | SOC. COOP. A R.L. ESMERALDA OVEST | ARBUS (CA) | SARDEGNA | 02361870922 | 07/04/1997 |
| 34 | AUXILIUM - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SENORBI' (CA) | SARDEGNA | 01298270925 | 13/07/1982 |
| 35 | COOPERATIVA EDILIZIA GIULIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | TERRALBA (OR) | SARDEGNA | 00610480956 | 18/10/1989 |
| 36 | ECOAGRICOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | SANTA GIUSTA (OR) | SARDEGNA | 00643610959 | 17/07/1992 |
| 37 | L'AFFIDABILE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | TEULADA (CA) | SARDEGNA | 01876780923 | 17/03/1989 |
| 38 | IL MANOSCRITTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | SODDI' (OR) | SARDEGNA | 00633860952 | 04/09/1991 |
| 39 | AZZURRA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | TERMOLI (CB) | MOLISE | 00621990704 | 05/04/1984 |
| 40 | COOPERATIVA MOLISANA FUNGHI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | LARINO (CB) | MOLISE | 00766120703 | 24/10/1988 |
| 41 | AVANGUARDIA CONTADINA ALLEVATORI BESTIAME PROD AGR RICCIA GAMBATESA TUFARA | RICCIA (CB) | MOLISE | 80005680709 | 23/04/1975 |
| 42 | R.P.S. RICERCA, PROGETTAZIONE, SVILUPPO SCRL | ISERNIA | MOLISE | 00377750948 | 09/02/1996 |
| 43 | O.A.S. (ORGANIZZAZIONE, ASSISTENZA E SERVIZI) SRL. | SAN FELICE DEL MOLISE (CB) | MOLISE | 00805550704 | 05/12/1990 |
| 44 | COOPERATIVA TERMO-IDRAULICA A R.L. SAN BIASE | SAN BIASE (CB) | MOLISE | 00810710707 | 13/04/1991 |
| 45 | COAFIN A R.L. COOP.VA PER GLI INTERVENTI AGRO-FORESTALE INGEGNERIA NATURALISTICA | CAMPOBASSO | MOLISE | 01450380702 | 03/08/2001 |
| 46 | SOCIETA' COOPERATIVA UNAGRO DOC - MOLISE | TERMOLI (CB) | MOLISE | 01533230700 | 14/03/2005 |

09A00749





## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 dicembre 2008.

**Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla Provincia autonoma di Bolzano.**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;

Viste le motivate richieste della Provincia autonoma di Bolzano circa la necessità di un'ulteriore periodo di deroga, al fine di dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità dell'acqua;

Visti i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 ottobre 2008;

Considerato che, ai sensi del comma 11 del succitato art. 13, la popolazione interessata deve essere tempestivamente e adeguatamente informata circa le deroghe applicate e le condizioni che le disciplinano, qualsiasi sia l'utilizzo dell'acqua erogata, compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti. Ove occorra, la regione o provincia autonoma deve provvedere a formare raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare;

Considerato che, il Consiglio superiore di sanità ha fatto presente che il 25 dicembre 2009 scadrà il secondo triennio previsto dall'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 31/2001 e che pertanto, al fine dell'acquisizione del parere favorevole della Commissione europea, sarà necessario predisporre un dossier completo ed esaustivo che contenga tutte le informazioni dettagliate sugli interventi effettuati e le motivazioni che rendano eventualmente necessaria l'ulteriore periodo di deroga;

Decreta:

### Art. 1.

1. La provincia autonoma di Bolzano può stabilire il rinnovo delle deroghe al valore di parametro fissato nell'allegato 1, parte B del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e stata fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 μg/l.

2. Il suddetto valore massimo ammissibile può essere concesso fino al 31 dicembre 2009.

3. È rimessa all'Autorità provinciale la valutazione di ulteriori riduzioni di tale valore in relazione alla situazione locale e ai risultati migliorativi derivanti dagli interventi effettuati.

4. È rimessa all'Autorità provinciale la verifica, per quanto concerne le industrie alimentari presenti nel territorio interessato dal provvedimento di deroga, degli effetti sui prodotti finali, soprattutto se destinati alla distribuzione oltre i confini del suddetto territorio e la tempestiva comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali qualora dai controlli effettuati risultasse un potenziale rischio per la salute umana.

5. L'eventuale rinnovo è subordinato alla trasmissione, da parte della Provincia autonoma di Bolzano, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro e non oltre il 30 settembre 2009, di una circostanziata relazione sulla situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti, comprensiva dei controlli analitici e dei risultati degli interventi effettuati nel periodo di deroga, e di un dettagliato programma di quanto previsto ai fini della nuova deroga, corredato dei costi e della copertura finanziaria.

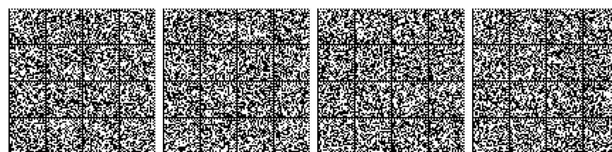
### Art. 2.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, l'Autorità provinciale è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

2. Tutti i valori massimi ammissibili possono essere oggetto di immediata revisione a fronte di evidenze scientifiche più conservative.

3. La Provincia autonoma deve provvedere ad informare la popolazione interessata in attuazione del disposto di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, art. 13,





comma 11, relativamente alla elevata concentrazione del predetto elemento qualsiasi ne sia l'utilizzo compreso quello per la produzione, preparazione o trattamento degli alimenti.

Art. 3.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni degli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:

*a.* i motivi di deroga;

*b.* il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore massimo ammissibile per la deroga;

*c.* l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

*d.* un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

*e.* una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;

*f.* la durata della deroga.

3. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2008

*p. Il Ministro del lavoro,*
*della salute e delle politiche sociali*
*il Sottosegretario di Stato*
FAZIO

*Il Ministro dell'ambiente*
*e della tutela del territorio*
*e del mare*
PRESTIGIACOMO

**08A00878**

DECRETO 16 dicembre 2008.

**Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile».**

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 5;

Vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale;

Rilevato che nelle more del recepimento delle misure sanitarie contenute nella predetta direttiva n. 2005/94, è necessario ed indispensabile mantenere un livello di sorveglianza e vigilanza elevato al fine di preservare il patrimonio avicolo nazionale e tutelare la salute pubblica;

Visto il Regolamento (CE) 853 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Vista la decisione comunitaria 2005/464/CE, che prevede l'obbligo per tutti gli Stati membri di predisporre indagini sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici;

Viste le raccomandazione del Comitato scientifico della Unione europea del 25 agosto 2005;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005, concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile» e successive modifiche;

Vista l'ordinanza 17 dicembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2007, concernente «Modifiche alle norme di etichettatura di cui all'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche ed integrazioni»,





concernente: «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile», che ha prorogato le disposizioni dell'ordinanza 26 agosto 2005 fino al 31 dicembre 2008;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante: «Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali»;

Visto il decreto 7 marzo 2008, recante: «Organizzazione e funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e dell'Unità centrale di crisi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008;

Considerato quanto riportato nei documenti del World Health Organization «Avian influenza: assessing the pandemic threat» dell'anno 2005 e «Questions and answers on avian influenza» dell'anno 2006, nonché nel report dell' EFSA «Food as a possibile source of infection with highly pathogenic avian influenza viruses for human and other mammals», pubblicato nell'anno 2006, relativamente ai rischi di contagio per l'uomo attraverso l'assunzione di carni crude e prodotti a base di carne cruda provenienti da pollame infetto da virus dell'influenza aviaria e tenuto conto che a livello internazionale la malattia dell'influenza aviaria è ancora diffusa e che, quindi, si rende necessario mantenere elevato il sistema di controllo e di tracciabilità;

Ravvisata la necessità di dover confermare per le carni fresche disciplinate dalla predetta ordinanza del 26 agosto 2005, le misure sanitarie attinenti l'etichettatura di origine ivi previste, allo scopo di assicurare alle autorità ed ai servizi addetti ai controlli e alla vigilanza, nonché agli operatori del settore alimentare di rintracciare con immediatezza e la massima tempestività i prodotti che presentano un rischio per la salute in ogni fase del processo produttivo;

Considerato che la Commissione europea, nonostante la situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria sia allo stato attuale favorevole, ha raccomandato, tuttavia, agli Stati membri di prorogare l'attuazione delle misure di protezione e sorveglianza adottate a partire dal 2005 per far fronte al significativo rischio rappresentato dalla propagazione del virus influenzale tipo A, sottotipo H5N1 ad alta patogenicità linea asiatica;

Rilevato, altresì, che le misure previste oltre ad essere finalizzate al mantenimento di un livello elevato di vigilanza e alla messa in atto di un rapido sistema di allerta per far fronte alla malattia, sono volte, in particolare, all'attuazione di misure di biosicurezza e censimento del patrimonio avicolo, ivi compreso quello appartenente alla filiera rurale, valutato quale strumento indispensabile per la corretta gestione dei sistemi di epidemio-sorveglianza;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante: «Delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27;

Ordina:

Art. l.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche è prorogato al 31 dicembre 2010.

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2008

*p. Il Ministro*
*Il Sottosegretario di Stato*
MARTINI

*Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2009,*
*Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 18*

**09A00914**

---

DECRETO 23 dicembre 2008.

**Incremento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Ferrara, a decorrere dal 1º gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FERRARA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio ed in particolare l'art. 4, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - ora Direzioni





provinciali del lavoro (decreto ministeriale del 7 novembre 1996 n. 687 e decreto direttoriale del 20 aprile 1997) - le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle soppresse commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio previste dall'art. 3 della legge 407/1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995 - inerente il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 5/525620/70 n. 39/97 del 18 marzo 1997 - inerente i compiti delle Direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro - in materia di determinazione delle tariffe minime di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 ed in particolare le disposizioni che richiamano la necessità di fare riferimento alle retribuzioni previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero da accordi stipulati da organizzazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, oltre agli oneri complessivi di impresa;

Vista la richiesta di determinazione delle nuove tariffe minime, per le operazioni di facchinaggio, trasmessa a questo Ufficio dalle Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, relative al periodo 1º gennaio 2009 – 31 dicembre 2009;

Visto il decreto del 28 aprile 2008 n. 8, con cui il direttore della direzione provinciale del lavoro di Ferrara ha determinato le tariffe minime di facchinaggio valide, per l'anno 2008, nel territorio provinciale;

Considerato che in virtù del citato decreto per l'anno 2008 le tariffe minime provinciali per il facchinaggio corrispondono ad euro 19,56 ed in particolare, per il settore petrolchimico, ad euro 18,16;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore, nonché le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo, in occasione della riunione dell'Osservatorio provinciale sulle attività di facchinaggio tenutasi in data 23 dicembre 2008, nel corso della quale sono state formulate osservazioni e proposte che l'Ufficio ha acquisito;

Considerati i maggiori costi dovuti agli aumenti economici derivanti dall'incidenza del costo del lavoro e quindi anche degli oneri contributivi e fiscali a carico delle imprese, oltre che, ovviamente, degli oneri derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali, diretti ed indiretti, in virtù dell'accordo economico dell'11 dicembre 2007 che opererà un ulteriore incremento sui costi da sostenere in applicazione dei vari istituti contrattuali a far data dal marzo e settembre 2009;

Tenuto conto dell'incremento degli oneri assicurativi dovuti al calcolo del premio annuale INAIL sulle retribuzioni globali di fatto e non più su quelle convenzionali;

Considerati altresì i seguenti indicatori economici: gli indici ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie nei settori dell'industria, commercio, agricoltura ed altri settori interessati, per l'anno 2008 ed il tasso d'inflazione programmato, riportato nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2008/2011 e 2009/2013, nonché il tasso di inflazione reale;

Tenuto conto altresì degli oneri previsti per la tutela e la sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro in ragione anche delle recenti norme e direttive del Ministro in materia;

Ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in vigore al 31 dicembre 2008 nella provincia di Ferrara, vengono incrementate del 4% a decorrere dal 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009, come da tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.

Art. 2.

Le tariffe di cui al presente decreto hanno efficacia dal 1º gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2009.

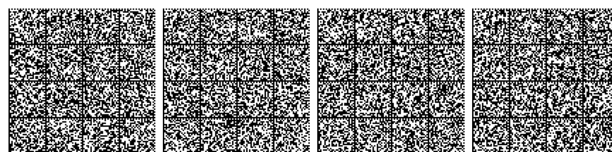
Art. 3.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 23 dicembre 2008

*Il direttore:* TEDESCHI





ALLEGATO

**In Vigore dal 01/01/2009 al 31/12/2009**

| | Super. Kg. 51 | | da Kg. 26 a Kg. 51 | | da Kg 11 a Kg 26 | | Fino a 11Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FUSTI E DAMIGIANE** | **Stiv.** | **Senza stiv** | **Stiv.** | **Senza stiv** | **Stiv** | **Senza stiv** | **Stiv.** | **Senza stiv** |
| **1) Fusti, damigiane, fiaschi in genere…€./Ton.** | 9,30 | 6,39 | 12,33 | 8,43 | 13,84 | 9,41 | 15,14 | 0,98 |
| **2) Fusti, damigiane; fiaschi con prodotti nocivi e sgradevoli €. /Ton.** | 11,58 | 8,55 | 15,25 | 11,36 | 16,98 | 12,66 | 18,71 | 1,40 |

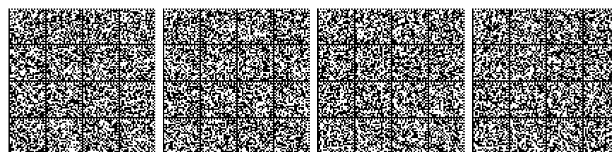
| MERCE ORTOFRUTTICOLA | | CON STIVAGGIO | SENZA STIVAGGIO |
|---|---|---|---|
| **carico o scarico** | | | |
| 1) accatastabili da Kg. 7 e oltre. | € | 1,28 | 0,98 |
| 2) padelle. | " | 1,79 | 1,48 |
| 3) fragole. | " | 3,09 | 2,80 |
| 4) frutta in casse. | " | 1,30 | 1,00 |
| 5) frutta in casse con vuotatura. | " | 0,00 | 0,00 |
| 6) patate o cipolle in casse. | " | 1,11 | 0,81 |
| 7) patate, cipolle, aglio , in sacchi per confezioni fino a 10 Kg . | " | 1,89 | 1,60 |
| 8) cocomeri o meloni. | " | 1,66 | 1,36 |
| 9) uva in casse o accatastabili. | " | 1,09 | 0,80 |
| 10) frutta in casse da magazzino a frigo. | " | 1,21 | 0,90 |
| 11) frutta da veicolo a frigo. | " | 1,47 | 1,18 |





| **MERCI IN SACCO** | | **Super. Kg. 51** | | **Kg. 26 a Kg. 51** | | **Kg. 11 a Kg. 26** | | **Fino a 11 Kg** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **carico o scarico** | | **Stiv.** | **Senza Stiv.** | **Stiv.** | **Senza Stiv.** | **Stiv.** | **Senza Stiv.** | **Stiv.** | **Senza stiv.** |
| **1) concimi, mangimi, sementi - cruscami in genere** | €. / Ton. | 8,22 | 5,30 | 10,71 | 6,93 | 12,12 | 7,68 | 13,20 | 8,65 |
| **2) calcionamide, scorie thomas, e altri prodotti nocivi.** | " | 9,19 | 6,17 | 12,12 | 8,22 | 13,52 | 9,09 | 14,92 | 10,06 |
| **3) riso o risone ai magazzini.** | " | 10,38 | 7,47 | 13,84 | 9,95 | 15,36 | 11,03 | 16,66 | 12,12 |
| **4) zucchero.** | " | 8,65 | 5,73 | 11,46 | 7,57 | 12,88 | 8,43 | 14,16 | 9,30 |
| **5) polpe secche, energetici.** | " | 13,42 | 10,49 | 17,74 | 13,84 | 19,91 | 15,46 | 21,85 | 16,98 |
| **6) farine presso panifici** | " | 12,44 | 9,52 | 16,66 | 12,66 | 18,61 | 14,28 | 20,45 | 15,68 |
| **7) farine in genere** | " | 8,76 | 5,84 | 11,58 | 7,68 | 12,98 | 8,55 | 14,28 | 9,52 |
| **8) farine presso mulini industriali da scivolo a veicolo.** | " | 3,79 | 0,00 | 4,97 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 6,17 | 0,00 |
| **9) granone** | " | 12,00 | 8,98 | 15,68 | 11,90 | 17,63 | 13,30 | 19,36 | 14,60 |
| **10) calce, gesso e cemento** | " | 7,57 | 4,65 | 9,95 | 6,05 | 11,14 | 6,81 | 12,33 | 7,47 |
| **11) sale** | " | 8,65 | 5,73 | 11,46 | 7,57 | 12,88 | 8,43 | 14,16 | 9,30 |
| **12) patate o cipolle** | " | 9,19 | 6,27 | 12,12 | 8,33 | 13,62 | 9,30 | 15,04 | 10,17 |
| **13) polpe secche con insaccatura, legatura, pesatura accatastamento o carico** | " | 30,18 | 27,26 | 39,80 | 35,80 | 44,45 | 40,12 | 48,89 | 44,13 |
| **14) spostamenti nell'ambito del magazzino** | " | 7,89 | 4,97 | 10,49 | 6,59 | 11,68 | 7,35 | 12,88 | 8,11 |
| **15) pesatura** | " | 5,09 | 2,16 | 6,71 | 2,92 | 7,57 | 3,14 | 8,33 | 3,57 |
| **16) vuotatura** | " | 7,13 | 4,22 | 9,41 | 5,51 | 10,49 | 6,17 | 11,58 | 6,81 |
| **17) insaccatura e legatura** | " | 5,84 | 2,92 | 7,79 | 3,89 | 8,76 | 4,33 | 9,63 | 4,76 |
| **18) insaccatura, pesatura, legatura e carico** | " | 15,46 | 12,54 | 20,45 | 16,55 | 22,82 | 18,49 | 25,20 | 20,45 |
| **19) pesatura, vuotatura e accatastamento .** | " | 13,84 | 10,92 | 18,17 | 14,28 | 20,45 | 16,01 | 22,39 | 17,63 |





| COMBUSTIBILI SOLIDI O LIQUIDI | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Carico e scarico | | **Con Stiv.** | **Senza Stiv.** |
| 1) | carbone minerale alla rinfusa | €./Ton. | 8,98 | 0,00 |
| 2) | carbone coke alla rinfusa e legna da ardere in pezzatura | " | 13,52 | 10,60 |
| 3) | carbone in mattonella | " | 12,12 | 9,09 |
| 4) | fusti di albero in catasta | " | 12,98 | 0,00 |
| 5) | ceppi di albero | " | 24,66 | 14,50 |
| 6) | legna da stufe o ciocchette | " | 16,55 | 0,00 |
| 7) | legna da ardere o carbone in sacchi o cesti consegna a domicilio - in granai o cantine | " | 26,72 | 23,58 |
| 8) | canestri Kerosene da Kg. 20 | " | 10,92 | 8,01 |

| MERCI VARIE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Carico e scarico | | **Con Stiv.** | **Senza Stiv.** |
| 1) | paglia o foraggi pressati | €./Ton. | 16,98 | 14,06 |
| 2) | stracci o carta da macero | " | 16,01 | 12,98 |
| 3) | marmi maneggiabili fino a q.li 1 | " | 13,84 | 10,82 |
| 4) | marmi maneggiabili oltre i q.li 1. | " | 19,15 | 16,12 |
| 5) | travi in ferro | " | 12,98 | 9,95 |
| 6) | rottami in ferro alla rinfusa | " | 8,98 | 0,00 |
| 7) | rete metallica o filo spinato. | " | 12,76 | 9,73 |
| 8) | ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinature | " | 10,60 | 7,57 |
| 9) | macchinario in genere o bobine a mezzo grue | " | 12,98 | 9,95 |
| 10) | macchinario in genere con sovraccarico | " | 16,44 | 13,42 |
| 11) | macchine operatrici agricole. | " | 15,46 | 12,44 |
| 12) | sale alla rinfusa | " | 14,06 | 0,00 |
| 13) | granone alla rinfusa. | " | 6,49 | 0,00 |
| 14) | riso o risone alla rinfusa (entrata) | " | 7,25 | 0,00 |
| 15) | riso o risone alla rinfusa (uscita) | " | 8,22 | 0,00 |
| 16) | orzo alla rinfusa | " | 7,68 | 0,00 |
| 17) | mangimi o sementi in confezioni fino a Kg.10. | " | 22,17 | 19,25 |
| 18) | rotoli in polietilene | " | 24,66 | 21,63 |
| 19) | tela in balle | " | 16,33 | 13,30 |
| 20) | legname (tavolame,morellame,travi e filagne) | " | 10,60 | 7,57 |
| 21) | manufatti in cemento | " | 13,08 | 10,06 |
| 22) | prodotti in genere in scatole, cartoni, cestelli a Kg.20 circa. | " | 11,03 | 8,11 |
| 23) | insetticidi a detersivi in scatola fino a Kg.10. | " | 18,39 | 15,46 |
| 24) | ghiaccio con stivaggio. | " | 13,52 | 0,00 |
| 25) | acque minerali, vini, bibite in casse. | " | 12,00 | 9,09 |
| 26) | tabacco in scatola. | " | 7,25 | 4,43 |
| 27) | per ogni collo di sacchi vuoti. | " | 7,68 | 4,76 |
| 28) | casse vuote. | " | 7,25 | 4,43 |
| 29) | tabacco in casse. | " | 8,55 | 5,73 |
| 30) | sale in scatola | " | 6,81 | 4,00 |

**09A00910**





DECRETO 13 gennaio 2009.

**Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427 concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali per la Cassa integrazione guadagni ai direttori delle Direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687 di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 21 del 10 dicembre 2007 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Pesaro;

Vista la nota in data 8 gennaio 2009 della C.G.I.L. di Pesaro, con la quale, designa, quale nuovo componente supplente in seno alla predetta Commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, la sig.ra Ortolani Cristina, in sostituzione del sig. Lancia Mario dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La sig.ra Ortolani Cristina, è nominata membro supplente della commissione provinciale CIG, settore edilizia ed affini, della provincia di Pesaro, in rappresentanza della CGIL della provincia di Pesaro, in sostituzione del sig. Lancia Mario dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 13 gennaio 2009

*Il direttore regionale:* FORMENTINI

**09A00731**

DECRETO 13 gennaio 2009.

**Sostituzione di un componente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli di Brescia.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto direttoriale n. 3/2004;

Visto il decreto direttoriale n. 677 del 7 dicembre 1994 con cui è stata costituita la commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Brescia;

Vista la lettera della CGIL prot. 245 del 27 novembre 2008 con la quale si designa il sig. Benetti Giuliano quale componente supplente in sostituzione del sig. Filippini Giovanni dimissionario nella commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

Decreta:

Il sig. Benetti Giuliano è nominato membro supplente della commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, quale rappresentante dell'Unione provinciale agricoltori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Brescia, 13 gennaio 2009

*Il direttore provinciale reggente:* VETTORI

**09A00750**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 gennaio 2008.

**Riconoscimento, in favore della cittadina portoghese prof.ssa Telma Sofia Piteira Valente Afonso, delle qualifiche professionali acquisite all'estero, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il





decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Telma Sofia Piteira Valente Afonso;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessato ha conseguito il certificato di conoscenza della lingua italiana livello C2 Celi 5 doc rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 6 novembre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore "Licenciatura em Línguas e Literaturas Modernas - Etudos Franceses e Alemães" conseguito il 24 luglio 2000 presso la Universidade de Lisboa;

titolo di abilitazione all'insegnamento "Laurea in Ramo de Formação Educacional em Línguas e Literaturas Modernas - Etudos Franceses e Alemães" conseguito il 29 maggio 2002 presso l'Universidade de Lisboa,

posseduto dalla cittadina portoghese prof.ssa Telma Sofia Piteira Valente Afonso, nata a Liestal (Confederazione Elvetica) il 27 dicembre 1973, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera (Francese e Tedesco);

46/A Lingue e civiltà straniere (Francese e Tedesco).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2008

*Il direttore generale:* DUTTO

**09A00902**

DECRETO 12 gennaio 2008.

**Riconoscimento, in favore della cittadina italiana prof.ssa Chiara Vaira, delle qualifiche professionali acquisite all'estero, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE
DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Chiara Vaira;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;





Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 39 del 21 marzo 2005, in quanto ha conseguito il diploma di laurea in lingua e letterature straniere presso l'Università degli studi di Sassari;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 6 novembre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore "Laurea in lingue e letterature straniere" conseguito il 5 luglio 1999 presso l'Università degli studi di Sassari;

titolo di abilitazione all'insegnamento "Gleichstellunsbescheid - Befähigung zum Leharamt an Gymnasein mit den Fächern Englisch, Italienisch und Deutsch" (abilitazione per l'insegnamento delle materie Inglese, Italiano e Tedesco) conseguito in data 31 luglio 2008 presso il Seminario degli Studi per l'insegnamento nei licei di Frankfurt (Germania),

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Chiara Vaira, nata a Sassari il 25 ottobre 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A Lingua straniera (Inglese e Tedesco);

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese e Tedesco).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2008

*Il direttore generale:* DUTTO

**09A00903**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 gennaio 2009.

**Iscrizione di varietà di mais al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:





## MAIS

| Codice | Denominazione | Classe Fao | Tipo di Ibrido | Responsabile della conservazione in purezza |
|---|---|---|---|---|
| 11258 | NK Octet | 200 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11259 | NK Creator | 200 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11260 | Dièse | 200 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11262 | ES Tales | 200 | HS | Syngenta Crop Protection AG – Svizzera |
| 11263 | NK Kansan | 300 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11264 | NK Safira | 200 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11265 | NK Lucius | 200 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11266 | NK Cobalt | 200 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11267 | NK Comfort | 200 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11268 | NK Bariton | 200 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11315 | ES Uranium | 200 | HS | Euralis Semences – Francia |
| 11316 | ES Sensor | 200 | HT | Euralis Semences – Francia |
| 11333 | Galbi CS | 200 | HT | Caussade Semences - Francia |
| 11338 | Stivi CS | 200 | HS | Caussade Semences - Francia |
| 11349 | GL Corona | 200 | HS | Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria |
| 11350 | GL Fantastic | 200 | HS | Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria |
| 11362 | Tycoon | 200 | HS | RAGT 2N S.A.S. – Francia |
| 11363 | Soulages | 200 | HS | RAGT 2N S.A.S. – Francia |
| 11373 | **P9465** | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11374 | **PR38V31** | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11376 | **P9000** | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Overseas Corporation - USA |
| 11377 | **P9200** | 200 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Overseas Corporation - USA |
| 11378 | **P9025** | 200 | HT | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Overseas Corporation - USA |
| 11381 | **P8529** | 200 | HT | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Overseas Corporation - USA |
| 11435 | Puyol | 200 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA |
| 11436 | Dinatale | 200 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11437 | Derossi | 200 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì,<br>KWS Saat AG - Germania e<br>KWS Seeds Inc – USA |
| 11440 | Buffon | 200 | HT | KWS Italia S.p.A. – Forlì,<br>KWS Saat AG - Germania e<br>KWS Seeds Inc – USA |
| 11441 | Simao | 200 | HT | KWS Italia S.p.A. – Forlì,<br>KWS Saat AG - Germania e<br>KWS Seeds Inc – USA |
| 11453 | Pelarco | 200 | HS | Panam France SARL – Francia |
| 11454 | Atacama | 200 | HS | Panam France SARL – Francia |
| 11457 | Barcelos | 200 | HT | Panam France SARL – Francia |
| 11458 | Astoria | 200 | HS | Panam France SARL – Francia |
| 11463 | Farmelody | 200 | HT | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania |
| 11491 | **MAS 35BN** | 200 | HS | Maisadour Semences - Francia |
| 11510 | Laboom | 200 | HT | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania |
| 11511 | Adrett | 200 | HS | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania |
| 10771 | Cresti CS | 200 | HT | Caussade Semences - Francia |
| 10773 | Sciren | 200 | HS | Caussade Semences - Francia |
| 10814 | Fabrik | 200 | HT | Freiherr Von Moreau Saatzucht GMBH – Germania |
| 11271 | NK Columbia | 300 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11272 | NK Novos | 300 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11285 | **LG3321** | 300 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e<br>Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 11286 | Aasabel | 300 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e<br>Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 11287 | **LG3459** | 300 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e<br>Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 11325 | MT Mimosa | 300 | HS | Dow Agrosciences Vertriebsgesellschaft M.B.H. – Austria |
| 11328 | MT Nena | 300 | HS | Dow Agrosciences Vertriebsgesellschaft M.B.H. – Austria |
| 11341 | Coditoul | 300 | HS | Caussade Semences - Francia |
| 11366 | Maxxis Duo | 300 | HS | RAGT 2N S.A.S. – Francia |
| 11367 | Alixxia | 300 | HS | RAGT 2N S.A.S. – Francia |
| 11368 | Silexx Duo | 300 | HS | RAGT 2N S.A.S. – Francia |
| 11369 | Rixxer Duo | 300 | HS | RAGT 2N S.A.S. – Francia |
| 11383 | **P0021** | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e<br>Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11386 | **PR37V61** | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e<br>Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11391 | **P9641** | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e<br>Pioneer Overseas Corporation - USA |
| 11393 | **P9457** | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e<br>Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11394 | **P9400** | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11395 | **P9433** | 300 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11396 | **P9571** | 300 | HT | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Overseas Corporation - USA |
| 11496 | Regate | 300 | HS | Maisadour Semences - Francia |
| 11518 | **ISH303** | 400 | HS | ISTA S.p.A. – Milano |
| 11539 | DA Samson | 300 | HS | Dow Agrosciences SAS – Francia |
| 10778 | Vladi CS | 300 | HS | Caussade Semences - Francia |
| 11317 | ES Bario | 400 | HS | Euralis Semences – Francia |
| 11330 | MT Maestoso | 400 | HS | Dow Agrosciences Vertriebsgesellschaft M.B.H. – Austria |
| 11345 | Odali CS | 400 | HS | Caussade Semences - Francia |
| 11397 | **PR36Y23** | 400 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11399 | **PR35M23** | 400 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11400 | **PR35K02** | 400 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11401 | **P0251** | 400 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11447 | Lucarelli | 400 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA |
| 11466 | **DKC4995** | 400 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e Monsanto Technology LLC. - USA |
| 11519 | **ISH403** | 500 | HS | ISTA S.p.A. – Milano |
| 11528 | Marano 0501 | 400 | HS | Sudwestsaat GBR – Germania |
| 11541 | DA Scipio | 400 | HS | Dow Agrosciences SAS – Francia |
| 10737 | Klass | 400 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA |
| 10891 | Aallexia | 400 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 10915 | NK Gageo | 400 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11293 | Poncho Waxy | 500 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 11298 | Accouzi | 500 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 11303 | **LG3607** | 600 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 11372 | Wexxil Duo | 500 | HS | RAGT 2N S.A.S. – Francia |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11403 | **PR34P91** | 500 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11404 | **PR34A11** | 500 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11405 | **PR33P82** | 500 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11406 | **P0823** | 500 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11407 | **PR34Y02** | 500 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11503 | Rebelio | 500 | HS | Maisadour Semences - Francia |
| 11543 | DA Sadore | 500 | HS | Dow Agrosciences SAS – Francia |
| 11544 | Ionexxo | 500 | HS | Dow Agrosciences SAS – Francia |
| 11545 | DA Saria | 500 | HS | Dow Agrosciences SAS – Francia |
| 10893 | Aamidon | 500 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 10922 | NK Vitorino | 600 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11278 | Fulcro | 600 | HT | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11305 | Ataliano | 600 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 11306 | **LG3627** | 600 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 11319 | ES Sumum | 600 | HS | Euralis Semences – Francia |
| 11355 | Almagro | 600 | HS | Semillas Fito S.A. – Spagna |
| 11357 | Beret | 600 | HS | Semillas Fito S.A. – Spagna |
| 11358 | Lerma | 600 | HS | Semillas Fito S.A. – Spagna |
| 11360 | Cordoba | 600 | HS | Semillas Fito S.A. – Spagna |
| 11410 | **PR33W82** | 600 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11413 | **P1223** | 600 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11416 | **P1160** | 600 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11418 | **P1543** | 600 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11419 | **P1239** | 600 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11420 | **P1465** | 600 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11425 | Kendras | 600 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì, KWS Saat AG - Germania e KWS Seeds Inc – USA |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11426 | Kribios | 600 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì,<br>KWS Saat AG - Germania e<br>KWS Seeds Inc – USA |
| 11427 | Kuantas | 600 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì,<br>KWS Saat AG - Germania e<br>KWS Seeds Inc – USA |
| 11428 | Karolas | 600 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì,<br>KWS Saat AG - Germania e<br>KWS Seeds Inc – USA |
| 11481 | **DKC6315** | 600 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e<br>Monsanto Technology LLC. - USA |
| 11506 | Leawax | 600 | HS | Maisadour Semences - Francia |
| 11525 | Wayne | 700 | HS | Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) |
| 11534 | Egeri CS | 600 | HS | Caussade Semences - Francia |
| 10744 | Knoss | 600 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì,<br>KWS Saat AG - Germania e<br>KWS Seeds Inc – USA |
| 10949 | Frida | 600 | HS | Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Lodi e<br>Monsanto Technology LLC. - USA |
| 11282 | NK Potentic | 700 | HT | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11284 | Sintesis | 700 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |
| 11309 | **LG3713** | 700 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e<br>Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 11320 | ES Solito | 700 | HS | Euralis Semences – Francia |
| 11421 | **P1758** | 700 | HS | Pioneer Hi-Bred Italia Srl – Viadana (MN) e<br>Pioneer Hi-Bred International Inc. - USA |
| 11431 | Killeras | 700 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì,<br>KWS Saat AG - Germania e<br>KWS Seeds Inc – USA |
| 11432 | Kawes | 700 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì,<br>KWS Saat AG - Germania e<br>KWS Seeds Inc – USA |
| 11433 | Kalimeras | 700 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì,<br>KWS Saat AG - Germania e<br>KWS Seeds Inc – USA |
| 11434 | Kobras | 700 | HS | KWS Italia S.p.A. – Forlì,<br>KWS Saat AG - Germania e<br>KWS Seeds Inc – USA |
| 11508 | **MAS 70F** | 700 | HS | Maisadour Semences - Francia |
| 11527 | Wilbur | 700 | HS | Venturoli Sementi Srl – Pianoro (BO) |
| 10898 | Amillho | 700 | HS | Limagrain Italia S.p.A. – Corte de' Cortesi (CR) e<br>Limagrain Verneuil Holding S.A. - Francia |
| 10931 | Genista | 700 | HS | Syngenta Seeds SAS – Francia |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2009

*Il direttore generale:* BLASI

**09A00879**





DECRETO 14 gennaio 2009.

**Modifica del decreto 13 gennaio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano», registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 13 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 27 del 2 febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano»;

Visto il decreto 6 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 64 del 17 marzo 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 13 gennaio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 31 ottobre 2005, numero di protocollo n. 65973;

Visto il decreto 20 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 185 del 10 agosto 2006 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 13 gennaio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 14 luglio 2006, numero di protocollo n. 64488;

Visto il decreto 12 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 148 del 26 giugno 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 13 gennaio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 24 luglio 2007, numero di protocollo n. 11548;

Visto il decreto 10 luglio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 178 del 31 luglio 2008 che riserva la protezione nazionale a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del 13 gennaio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 7 luglio 2008, numero di protocollo n. 2859;

Vista la nota del 23 dicembre 2008, numero di protocollo 11268, con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 23 dicembre 2008, numero di protocollo 11268;

Decreta:

*Articolo unico*

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Parmigiano Reggiano» con decreto 13 gennaio 2006, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 23 dicembre 2008, numero di protocollo 11268 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

*Il Capo Dipartimento:* NEZZO

**09A00730**

DECRETO 14 gennaio 2009.

**Modifica del decreto 1° febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina», registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 1° febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 40 del 17 febbraio 2006 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina»;

Visto il decreto 9 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 142 del 19 giugno 2008 che riserva la protezione a titolo transitorio accordata con il suddetto decreto del decreto 1° febbraio 2006, al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 26 maggio 2008, numero di protocollo 312;

Vista la nota del 23 dicembre 2008, numero di protocollo 11288, con la quale il Ministero delle politiche





agricole alimentari e forestali ha trasmesso il disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE;

Ritenuta la necessità di riferire la protezione transitoria a livello nazionale al disciplinare di produzione modificato in accoglimento delle richieste della Commissione UE e trasmesso al competente organo comunitario con la citata nota del 23 dicembre 2008, numero di protocollo 11288;

Decreta:

Art. 1.

La protezione a titolo transitorio a livello nazionale, accordata alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Fontina» con decreto 1° febbraio 2006, è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso all'organo comunitario con nota del 23 dicembre 2008, numero di protocollo 11288 e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2009

*Il Capo Dipartimento:* NEZZO

**09A00904**

---

DECRETO 22 gennaio 2009.

**Conferimento al Consorzio vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto 29 marzo 2007 e per le DOC «Bosco Eliceo» e «Colli di Rimini».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentatività della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD);

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2002 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bosco Eliceo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste le note n. PG2008 265235 del 7 novembre 2008 e n. PG 2008. 0297166 del 10 dicembre 2008 della giunta regionale – Direzione generale agricoltura – Servizio valorizzazione delle produzioni della Regione Emilia Romagna con la quale veniva individuato il Consorzio vini di Romagna con sede legale in corso della Repubblica n. 5 - Forlì e sede amministrativa in corso Garibaldi n. 2 - Faenza, quale organismo di controllo nei confronti dei v.q.p.r.d. sopra citati;

Considerato che il piano di controllo ed il tariffario presentato dall'organismo di controllo sono stati oggetto di valutazione nella riunione tenutasi il 12 dicembre 2008 presso l'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, con la partecipazione del citato organismo di controllo e della Regione Emilia Romagna;

Vista la documentazione agli atti dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari inoltrata dal Consorzio vini di Romagna, e il parere favorevole espresso dalla Regione Emilia Romagna sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 12 novembre 2008;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del Consorzio vini Romagna istante, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 29 marzo 2007;





Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio vini Romagna con sede legale in corso della Repubblica n. 5 - Forlì e sede amministrativa in corso Garibaldi n. 2 - Faenza, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007 per le DOC «Bosco Eliceo» e «Colli di Rimini», nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare le predette denominazioni di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio vini Romagna autorizzato, di seguito denominato «Organismo di controllo autorizzato», dovrà assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, i processi produttivi ed i prodotti certificati nella predette denominazioni di origine rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione approvati con i decreti indicati nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

*a)* la Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Province ed i Comuni competenti per il territorio di produzione delle predette denominazioni di origine, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del decreto ministeriale 13 luglio 2007, sono tenuti a mettere a disposizione dell'organismo di controllo autorizzato, a titolo gratuito, ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, in particolare gli Albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici, ogni altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo;

*b)* preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per i territori di produzione sono tenute a verificare l'avvenuto pagamento all'organismo di controllo autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione delle DO in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

*c)* le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio di produzione possono delegare l'organismo di controllo autorizzato per le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al rilascio, per le predette denominazioni di origine, delle ricevute frazionate delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

*d)* per le DOC indicata all'art. 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacità non superiore a 60 litri la fascetta identificativa della denominazione di origine, così come indicato nei piani di controllo presentati dall'organismo di controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

Art. 3.

1. L'organismo di controllo autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, i piani di controllo, il sistema tariffario nei confronti della denominazioni di origine indicate all'art. 1 comma 1, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso del Ministero stesso.

2. L'organismo di controllo autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di ulteriori attività al fine della valutazione della loro non compatibilità con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. L'organismo di controllo autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - e dalla competente Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 29 marzo 2007.

2. L'organismo di controllo autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti l'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

3. L'organismo di controllo autorizzato dovrà richiedere ai soggetti immessi nel sistema di controllo l'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino v.q.p.r.d. ed atte a divenire v.q.p.r.d. detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotato nella contabilità obbligatoria di cantina.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo di controllo autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2009

*Il direttore generale:* LA TORRE

**09A00913**





# CIRCOLARI

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CIRCOLARE 22 gennaio 2009, n. **7277**.

**Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.**

IL DIRETTORE GENERALE
per il sostegno alle attività imprenditoriali

*Alle Imprese interessate*

*Alle Banche concessionarie*

*Agli Istituti collaboratori*

*All'Artigiancassa*

*All'A.B.I.*

*All'ASS.I.LEA.*

*Alla Confindustria*

*Alla Confapi*

*Alla Confcommercio*

*Alla Confesercenti*

*Alle Confederazioni artigiane*

*A Cassa Depositi e Prestiti*

Con riferimento alla circolare 23 marzo 2006, n. 980902, pubblicata sul supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2006 ed in particolare all'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria ivi riportato nell'allegato 10, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo che l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con la Banca MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., è integrato con la società Selma Bipiemme Leasing S.p.A. (Gruppo Bancario Mediobanca) - Milano.

Roma, 22 gennaio 2009

*Il direttore generale:* CINTI

**09A00872**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

**Revoca dell'autorizzazione all'ente G.I.O.I.A. Genitori Italiani Organization International Adoption e cancellazione dall'Albo.**

Con delibera n. 26/2008/AE/SG del 19 dicembre 2008, comunicata in data 21 gennaio 2008, la Commissione per le adozioni internazionali ha revocato all'ente G.I.O.I.A. Genitori Italiani Organization International Adoption l'autorizzazione di cui all'art. 39-*ter* della legge sull'adozione, con conseguente cancellazione dall'albo degli enti autorizzati.

Con delibera n. 27/2008/AE/SG del 19 dicembre 2008 in applicazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 108/07, comunicata in data 21 gennaio 2008, la. Commissione ha altresì deliberato di prendere in carico tutte le procedure di adozione riguardanti le coppie che, alla data di comunicazione della delibera, risultino avere conferito incarico all'ente G.I.O.I.A. Genitori Italiani Organization International Adoption.

L'associazione G.I.O.I.A. Genitori Italiani Organization International Adoption è comunque autorizzata ad assicurare, con l'assistenza dei propri collaboratori, la conclusione dell'*iter* adottivo:

ai coniugi che, alla data di comunicazione delle delibere, si trovano all'estero per il completamento della procedura. L'associazione G.I.O.I.A. Genitori Italiani Organization International Adoption potrà presentare alla Commissione la richiesta di autorizzazione all'ingresso in Italia dei minori da essi adottati;

ai coniugi per i quali è stato fissato l'appuntamento entro il 15 febbraio 2009 presso il Dipartimento Statale per l'adozione e la protezione dei diritti dell'infanzia di Kiev, ai fini della proposta di abbinamento.

Tutte le coppie interessate riceveranno dalla Commissione apposita lettera, nella quale saranno fornite le informazioni utili per il completamento dell'*iter* adottivo.

**09A00875**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Rilascio di *exequatur***

In data 7 gennaio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. François Cornet d'Elzius, Console Generale del Regno del Belgio a Milano.

**09A00751**





## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi**

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9808.XVJ(5056) del 25.11.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "BOMBA COOP ROMANO 160 –tremolante bianco" *(massa attiva g 4409)*
- "BOMBA COOP ROMANO 160 –salice bianco " *(massa attiva g 4409)*
- "BOMBA COOP ROMANO 160 –rosso" *(massa attiva g 4409)*
- "BOMBA COOP ROMANO 160 –blu" *(massa attiva g 4409)*
- "BOMBA COOP ROMANO 160 –verde" *(massa attiva g 4409)*
- "BOMBA COOP ROMANO 160 –pioggia nera" *(massa attiva g 4409)*
- "BOMBA COOP ROMANO 160 –viola" *(massa attiva g 4409)*
- "BOMBA COOP ROMANO 160 –tremolante giallo" *(massa attiva g 4409)*
- "BOMBA COOP ROMANO 160 –assortito" *(massa attiva g 4409)*

sono riconosciuti, su istanza del Sig. ROMANO Stanislao, titolare della fabbrica di fuochi pirotecnici Coop. Romano P.S.C. a.r.l., con esercizio sito in via Monte Taccaro - Loc. Montetaccaro – Angri (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

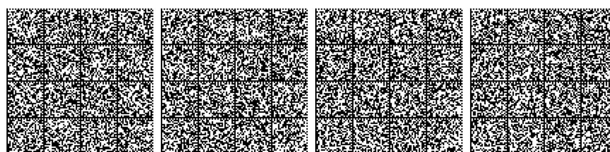
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.7574.XVJ(5059) del 25.11.2008, il manufatto esplosivo denominato: "TONANTE COOP ROMANO 90C" *(massa attiva g 568,00),* è riconosciuto, su istanza del Sig. ROMANO Stanislao, titolare della fabbrica di fuochi pirotecnici Coop. Romano P.S.C. a.r.l., con esercizio sito in via Monte Taccaro - Loc. Montetaccaro – Angri (SA) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di tale manufatto, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.





Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.13594.XVJ(4710) del 25.11.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- MARTARELLO XX6003 – SBC (massa attiva g 20);
- MARTARELLO XX6003 – SRC (massa attiva g 20);
- MARTARELLO XX6003 – SGC (massa attiva g 20);
- MARTARELLO XX6003 – SCC (massa attiva g 20);
- MARTARELLO XX6003 – SPC (massa attiva g 20);
- MARTARELLO XX6001 – S (massa attiva g 5);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Arquà Polesine (RO) – loc. Lago, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette dei manufatti denominati: "MARTARELLO XX6003 – SBC"; "MARTARELLO XX6003 – SRC"; "MARTARELLO XX6003 – SGC"; "MARTARELLO XX6003 – SCC"; "MARTARELLO XX6003 – SPC", che necessitano di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6058-XV.J(5008) del 25.11.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- ALBIERI BS75C – VR (massa attiva g 157);
- ALBIERI BS75C – VL (massa attiva g 157);
- ALBIERI BS75C – RS (massa attiva g 157);
- ALBIERI BS75C – RN (massa attiva g 157);
- ALBIERI BS75C – RG (massa attiva g 157);
- ALBIERI BS75C – LM (massa attiva g 157);
- ALBIERI BS75C – GL (massa attiva g 157);

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.





Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6059-XV.J(5009) del 25.11.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- ALBIERI BS75CT1 – VR (massa attiva g 177);
- ALBIERI BS75CT1 – RN (massa attiva g 177);
- ALBIERI BS75CT1 – LM (massa attiva g 177);
- ALBIERI BS75CT1 – BL (massa attiva g 177);
- ALBIERI BS75CT1 – BN (massa attiva g 177);
- ALBIERI BS75CT1 – OA (massa attiva g 177);

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Albieri Maura, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Pincara (RO), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10652.XVJ(4837) del 25.11.2008, il manufatto esplosivo denominato: "NAP CILINDRO VULCANO GRANELLA calibro mm.60" (*massa attiva g.223,00),* è riconosciuto, su istanza del sig. PARENTE Giuseppe, titolare della ditta Nuova arte pirica con sede in C.da Pagliata Vecchia – Loc Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questo manufatto, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.





Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10651.XVJ(4836) del 25.11.2008, il manufatto esplosivo denominato: “NAP CILINDRO VULCANO VERDE calibro mm.60” (*massa attiva g.223,00),* è riconosciuto, su istanza del sig. PARENTE Giuseppe, titolare della ditta Nuova arte pirica con sede in C.da Pagliata Vecchia – Loc Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questo manufatto, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.638.XVJ(4809) del 25.11.2008, il manufatto esplosivo denominato: “GRANATA A 9 C.100 DI GIACOMO” *(massa attiva g. 756),* è riconosciuto, su istanza del Sig. DI GIACOMO Mauro, titolare di licenza per la fabbricazione e il deposito di fuochi artificiali di IV categoria, con esercizio sito in Città S. Angelo (PE) - C.da Villa Cipressi n. 73, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l’importazione, il deposito e l’immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questo manufatto, devono chiaramente contenere l’indicazione che “il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.





Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10653.XVJ(4839) del 25.11.2008, il manufatto esplosivo denominato: "NAP CILINDRO VULCANO VIOLA calibro mm.60"; (*massa attiva g.223,00)* è riconosciuto, su istanza del sig. PARENTE Giuseppe, titolare della ditta Nuova arte pirica con sede in C.da Pagliata Vecchia – Loc Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questo manufatto, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

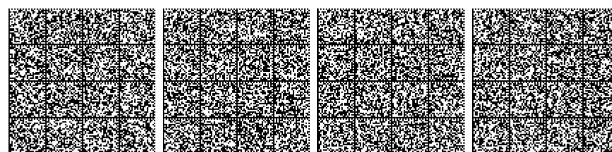
Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10654.XVJ(4838) del 25.11.2008, il manufatto esplosivo denominato: "NAP CILINDRO VULCANO BLU calibro mm.60"; (*massa attiva g.223,00)* è riconosciuto, su istanza del sig. PARENTE Giuseppe, titolare della ditta Nuova arte pirica con sede in C.da Pagliata Vecchia – Loc Torremaggiore (FG), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questo manufatto, devono chiaramente contenere l'indicazione che "il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.





Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5866-XV.J(5005) del 25.11.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- NAP PANNEGGIA (massa attiva g 85);
- NAP RISPOSTA (massa attiva g 11);
- NAP QUINTA GRANDE (massa attiva g33);
- NAP QUINTA (massa attiva g 17);
- NAP PANNEGGIA GRANDE (massa attiva g 221);
- NAP BENGALA BLU ALTEZZA 120 MM (massa attiva g 16);
- NAP BENGALA CASCATA BIANCA ALTEZZA 350 MM (massa attiva g 139);
- NAP BENGALA VERDE ALLUMINIO ALTEZZA 235 MM (massa attiva g 43);
- NAP BENGALA BIANCO ALLUMINIO ALTEZZA 235 MM (massa attiva g 43);
- NAP BENGALA VERDE ALTEZZA 120 MM (massa attiva g 16);
- NAP BENGALA ROSSO ALTEZZA 120 MM (massa attiva g 16);
- NAP BENGALA DA GIRO ALTEZZA 120 MM (massa attiva g 23);
- NAP FONTANA BIANCA ALTEZZA 140 MM (massa attiva g 38);
- NAP CILINDRO GIORNO CALIBRO 70 MM (massa attiva g 346);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Torremaggiore (FG) – loc. contrada Pagliara Vecchia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarli alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.





Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6219.XVJ(5024) del 25.11.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "ALBIERI BS100C DRS" *(massa attiva g 340,00)*
- "ALBIERI BS100C DGL" *(massa attiva g 340,00)*
- "ALBIERI BS100C DVR" *(massa attiva g 340,00)*
- "ALBIERI BS100C DS/FGL" *(massa attiva g 276,00)*
- "ALBIERI BS100C DS/FVL" *(massa attiva g 276,00)*
- "ALBIERI BS100C DS/FVR" *(massa attiva g 276,00)*

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra ALBIERI Maura titolare della licenza di deposito e vendita di artifici pirotecnici della IV e V categoria, con esercizio sito in via Arginello snc Loc. Pincara (RO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.14488-XV.J(4782), del 25/11/2008 i manufatti esplosivi denominati:

- "Nonex Rockpopper Cartridge 0212" *(massa attiva g 2)*
- "Nonex Rockpopper Cartridge 0312" *(massa attiva g 3)*
- "Nonex Rockpopper Cartridge 0412" *(massa attiva g 4)*
- "Nonex Rockpopper Cartridge 0512" *(massa attiva g 5)*
- "Nonex Rockpopper Cartridge 0612" *(massa attiva g 6)*

sono riconosciuti su istanza del sig. Pastuglia Paolo – titolare della licenza di fabbricazione e detenzione di prodotti esplodenti di I e V Categoria, con esercizio in Fabriano - viale Zonghi, 47, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella I categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.





Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.6063.XVJ(5010) del 25.11.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "ALBIERI BS75C-BL" *(massa attiva g 157,00)*
- "ALBIERI BS75C-D RS" *(massa attiva g 178,00)*
- "ALBIERI BS75C-D GL" *(massa attiva g 178,00)*
- "ALBIERI BS75C-D VR" *(massa attiva g 178,00)*
- "ALBIERI BS75C-D BL" *(massa attiva g 178,00)*
- "ALBIERI BS75C CR-GL" *(massa attiva g 158,00)*
- "ALBIERI BS75C CR-VL" *(massa attiva g 158,00)*

sono riconosciuti, su istanza della Sig.ra ALBIERI Maura titolare della licenza di deposito e vendita di artifici pirotecnici della IV e V categoria, con esercizio sito in via Arginello snc Loc. Pincara (RO) -, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12219-XV.J(4443) del 25.11.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- ARTIFICIO ROMA – TONANTE CLASSICO (massa attiva g 183);
- ARTIFICIO ROMA – TONANTE TITANIO (massa attiva g 183);
- ARTIFICIO ROMA – TONANTE LAMPO ROSSO (massa attiva g 183);

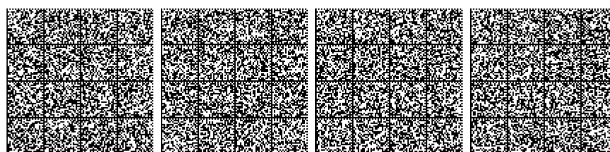
sono riconosciuti, su istanza del sig. Setti Francesco, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Sestri Levante (GE), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti, che necessitano di accenditore elettrico per l'attivazione, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

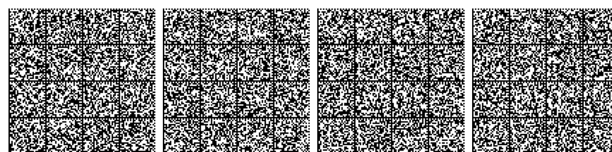




Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3501.XVJ(4949) del 25.11.2008, i manufatti esplosivi denominati:

- "803-01" (*massa attiva g 189,00)*
- "803-02 01" (*massa attiva g 158,00)*
- "803-02 03" (*massa attiva g 154,00)*
- "803-02 04" (*massa attiva g 135,00)*
- "803-02 05" (*massa attiva g 151,00)*
- "803-02 09" (*massa attiva g 144,00)*
- "803-02 12" (*massa attiva g 158,00)*
- "803-02 13" (*massa attiva g 158,00)*
- "803-02 14" (*massa attiva g 137,00)*
- "803-02 15" (*massa attiva g 158,00)*
- "803-02 18" (*massa attiva g 166,00)*
- "803-02 19" (*massa attiva g 176,00)*
- "803-02 21" (*massa attiva g 131,00)*
- "803-02 23" (*massa attiva g 155,00)*
- "803-02 24" (*massa attiva g 158,00)*
- "803-02 25" (*massa attiva g 176,00)*
- "803-02 26" (*massa attiva g 153,00)*
- "803-02 38" (*massa attiva g 123,00)*
- "803-04 02/19" (*massa attiva g 151,00)*
- "803-04 03/19" (*massa attiva g 165,00)*
- "803-04 09/11" (*massa attiva g 136,00)*
- "803-04 14/09" (*massa attiva g 142,00)*
- "803-04 14/19" (*massa attiva g 153,00)*
- "803-04 14/23" (*massa attiva g 146,00)*
- "803-04 15/11" (*massa attiva g 133,00)*
- "803-04 17/23" (*massa attiva g 144,00)*
- "803-04 19/11" (*massa attiva g 151,00)*
- "803-04 21/09" (*massa attiva g 137,00)*
- "803-04 23/08" (*massa attiva g 158,00)*
- "803-04 23/11" (*massa attiva g 141,00)*
- "803-04 26/08" (*massa attiva g 149,00)*
- "803-08 02/19" (*massa attiva g 165,00)*
- "803-08 04/25" (*massa attiva g 155,00)*
- "803-08 09/10" (*massa attiva g 147,00)*
- "803-08 12/03" (*massa attiva g 156,00)*





- “803-08 12/09” (*massa attiva g 151,00)*
- “803-08 12/19” (*massa attiva g 169,00)*
- “803-08 15/10” (*massa attiva g 154,00)*
- “803-08 19/10” (*massa attiva g 163,00)*
- “803-08 23/10” (*massa attiva g 153,00)*
- “803-08 23/12” (*massa attiva g 156,00)*
- “803-08 23/19” (*massa attiva g 165,00)*
- “803-08 25/09” (*massa attiva g 160,00)*
- “803-10 01” (*massa attiva g 303,00)*
- “803-10 03” (*massa attiva g 299,00)*
- “803-10 04” (*massa attiva g 280,00)*
- “803-10 05” (*massa attiva g 296,00)*
- “803-10 09” (*massa attiva g 289,00)*
- “803-10 12” (*massa attiva g 303,00)*
- “803-10 13” (*massa attiva g 303,00)*
- “803-10 14” (*massa attiva g 282,00)*
- “803-10 15” (*massa attiva g 303,00)*
- “803-10 18” (*massa attiva g 311,00)*
- “803-10 19” (*massa attiva g 321,00)*
- “803-10 21” (*massa attiva g 276,00)*
- “803-10 23” (*massa attiva g 300,00)*
- “803-10 24” (*massa attiva g 303,00)*
- “803-10 25” (*massa attiva g 321,00)*
- “803-10 26” (*massa attiva g 298,00)*
- “803-15 01” (*massa attiva g 161,00)*
- “803-15 03” (*massa attiva g 157,00)*
- “803-15 09” (*massa attiva g 147,00)*
- “803-15 12” (*massa attiva g 161,00)*
- “803-15 15” (*massa attiva g 161,00)*
- “803-15 18” (*massa attiva g 169,00)*
- “803-15 19” (*massa attiva g 179,00)*
- “803-15 23” (*massa attiva g 158,00)*
- “803-15 25” (*massa attiva g 179,00)*
- “803-17 01/02” (*massa attiva g 166,00)*
- “803-17 03/02” (*massa attiva g 162,00)*
- “803-17 04/02” (*massa attiva g 143,00)*
- “803-17 05/02” (*massa attiva g 159,00)*
- “803-17 06/02” (*massa attiva g 159,00)*
- “803-17 09/02” (*massa attiva g 152,00)*





- “803-17 12/02” (*massa attiva g 166,00)*
- “803-17 13/02” (*massa attiva g 166,00)*
- “803-17 14/02” (*massa attiva g 145,00)*
- “803-17 15/02” (*massa attiva g 166,00)*
- “803-17 18/02” (*massa attiva g 174,00)*
- “803-17 19/02” (*massa attiva g 184,00)*
- “803-17 21/02” (*massa attiva g 139,00)*
- “803-17 23/02” (*massa attiva g 163,00)*
- “803-17 24/02” (*massa attiva g 166,00)*
- “803-17 25/02” (*massa attiva g 184,00)*
- “803-17 26/02” (*massa attiva g 161,00)*
- “803-17 01/17” (*massa attiva g 164,00)*
- “803-17 03/17” (*massa attiva g 160,00)*
- “803-17 04/17” (*massa attiva g 141,00)*
- “803-17 05/17” (*massa attiva g 157,00)*
- “803-17 06/17” (*massa attiva g 150,00)*
- “803-17 12/17” (*massa attiva g 164,00)*
- “803-17 13/17” (*massa attiva g 164,00)*
- “803-17 14/17” (*massa attiva g 143,00)*
- “803-17 15/17” (*massa attiva g 164,00)*
- “803-17 18/17” (*massa attiva g 172,00)*
- “803-17 19/17” (*massa attiva g 182,00)*
- “803-17 21/17” (*massa attiva g 137,00)*
- “803-17 23/17” (*massa attiva g 161,00)*
- “803-17 24/17” (*massa attiva g 164,00)*
- “803-17 25/17” (*massa attiva g 182,00)*
- “803-17 26/17” (*massa attiva g 159,00)*
- “803-38 02” (*massa attiva g 108,00)*
- “803-38 09” (*massa attiva g 116,00)*
- “803-38 12” (*massa attiva g 114,00)*
- “803-38 17” (*massa attiva g 106,00)*
- “803-38 19” (*massa attiva g 123,00)*
- “803-38 23” (*massa attiva g 118,00)*
- “803-38 25” (*massa attiva g 123,00)*
- “803-43” (*massa attiva g 90,00)*
- “803-81 01” (*massa attiva g 251,00)*
- “803-81 04” (*massa attiva g 256,00)*
- “803-81 05” (*massa attiva g 243,00)*





- "803-81 09" (*massa attiva g 281,00)*
- "803-81 12" (*massa attiva g 261,00)*
- "803-81 14" (*massa attiva g 231,00)*
- "803-81 15" (*massa attiva g 268,00)*
- "803-81 19" (*massa attiva g 268,00)*
- "803-81 23" (*massa attiva g 268,00)*
- "803-81 25" (*massa attiva g 268,00)*
- "803-81 26" (*massa attiva g 241,00)*

sono riconosciuti, su istanza del sig. PARENTE Claudio, titolare della licenza per la fabbricazione e detenzione di artifici pirotecnici della IV e V categoria, in nome e per conto della PARENTE A. & C. S.n.c. con sede in Melara (RO), Via Oberdan 105, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato "A" al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

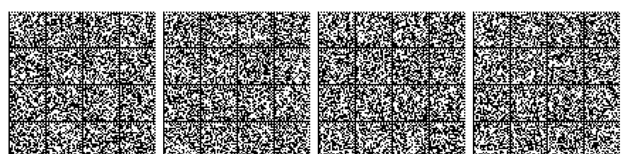
La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di miccia a rapida combustione o di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che "i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare esclusivamente alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

**09A01048**





# MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento dei giorni 22 e 23 gennaio 2009

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del 22 gennaio 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2984 |
| Yen | 114,98 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 27,700 |
| Corona danese | 7,4529 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,94410 |
| Fiorino ungherese | 282,76 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7034 |
| Zloty polacco | 4,3255 |
| Nuovo leu romeno | 4,3275 |
| Corona svedese | 10,6905 |
| Franco svizzero | 1,5036 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 9,0300 |
| Kuna croata | 7,4417 |
| Rublo russo | 42,3687 |
| Lira turca | 2,1454 |
| Dollaro australiano | 1,9799 |
| Real brasiliano | 3,0259 |
| Dollaro canadese | 1,6392 |
| Yuan cinese | 8,8773 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,0744 |
| Rupia indonesiana | 14607,00 |
| Rupia indiana | 63,5240 |
| Won sudcoreano | 1794,41 |
| Peso messicano | 17,8933 |
| Ringgit malese | 4,6850 |
| Dollaro neozelandese | 2,4582 |
| Peso filippino | 61,410 |
| Dollaro di Singapore | 1,9428 |
| Baht tailandese | 45,334 |
| Rand sudafricano | 13,0651 |

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

*Cambi del 23 gennaio 2009*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2795 |
| Yen | 113,65 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Corona ceca | 28,106 |
| Corona danese | 7,4535 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,93870 |
| Fiorino ungherese | 289,85 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,7042 |
| Zloty polacco | 4,4405 |
| Nuovo leu romeno | 4,3053 |
| Corona svedese | 10,7058 |
| Franco svizzero | 1,4955 |
| Corona islandese | * |
| Corona norvegese | 8,9940 |
| Kuna croata | 7,3973 |
| Rublo russo | 42,2975 |
| Lira turca | 2,1433 |
| Dollaro australiano | 1,9836 |
| Real brasiliano | 3,0121 |
| Dollaro canadese | 1,6087 |
| Yuan cinese | 8,7492 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,9238 |
| Rupia indonesiana | 14496,74 |
| Rupia indiana | 62,9000 |
| Won sudcoreano | 1787,50 |
| Peso messicano | 18,1433 |
| Ringgit malese | 4,6388 |
| Dollaro neozelandese | 2,4592 |
| Peso filippino | 60,580 |
| Dollaro di Singapore | 1,9282 |
| Baht tailandese | 44,674 |
| Rand sudafricano | 13,2081 |

* Ultima rilevazione del tasso di cambio della corona islandese al 3 dicembre 2008: 290,00.

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

**09A00992**

# MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 50 società cooperative aventi sede nelle regioni Calabria e Campania

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/43532299 - tel. 06/47055069 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per la competitività, direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, Ufficio IV, via Molise, 2 - 00187 Roma.



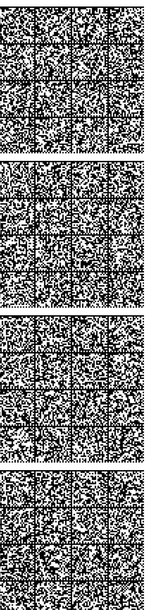


ALLEGATO

## ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

| | COOPERATIVA | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRA VIVA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | MONESTERACE (RC) | CALABRIA | 01341380804 | 05/08/1994 |
| 2 | PROGETTO 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CROTONE | CALABRIA | 02245830795 | 16/04/1999 |
| 3 | AGROJONICA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | BRUZZANO ZEFFIRIO (RC) | CALABRIA | 00902620806 | 28/05/1985 |
| 4 | GREEN SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | CASTROVILLARI (CS) | CALABRIA | 02562300786 | 04/04/2003 |
| 5 | POLISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | TERRANOVA DA SIBARI (CS) | CALABRIA | 01757710783 | 08/03/1991 |
| 6 | S. GIACOMO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. | CROTONE | CALABRIA | 00976450791 | 14/06/1996 |
| 7 | SOCIETA' COOPERATIVA TITANUS A R.L. | CROTONE | CALABRIA | 01940210790 | 21/12/1971 |
| 8 | COOP. DI LAVORO MOLICELLE | RENDE (CS) | CALABRIA | 00328060785 | 21/03/1975 |
| 9 | GIRIFALCO 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | GIRIFALCO (CZ) | CALABRIA | 00989510797 | 15/11/1997 |
| 10 | IL GIRASOLE | COSENZA | CALABRIA | MANCANTE | 12/11/1970 |
| 11 | SAN PETRONIO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. | ROSARNO (RC) | CALABRIA | 01446830802 | 20/09/1996 |
| 12 | SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA NATALE A R.L. | CROTONE | CALABRIA | 01940220799 | 23/12/1971 |
| 13 | SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. CRESCERE UNO | CAROLEI (CS) | CALABRIA | 02261480780 | 12/03/1999 |
| 14 | COOPERATIVA ALBA NUOVA CITTA' DI BOVA A R.L. | BOVA (RC) | CALABRIA | 01290000809 | 27/10/1993 |
| 15 | CASA MIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 80039850633 | 29/04/1947 |
| 16 | COOPERATIVA AGRICOLA POLIMES A R.L. | SAVIANO (NA) | CAMPANIA | 04924200639 | 13/02/1986 |
| 17 | OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SRL | QUARTO (NA) | CAMPANIA | 01162860637 | 04/01/1970 |
| 18 | EVEREST-LAV.E TINTORIA AMENRICANA SOC. COOP. PROD. LAV. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | MANCANTE | 08/09/1966 |
| 19 | COOP. RESURREZIONE S.R.L. | GRUMO NEVANO (NA) | CAMPANIA | MANCANTE | 27/12/1947 |
| 20 | CO.SE.FA. COOPERATIVA SERVIZI FARMACEUTICI SOC. COOP. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 07647270631 | 28/07/2000 |
| 21 | CONSORZIO COOP. E MUTUE COMPRENSORIO IND. AGRARIO POMIGLIANESE NOLANO | POMIGLIANO D'ARCO (NA) | CAMPANIA | 03449520638 | 26/02/1981 |
| 22 | COOP. A R.L. S. ANTONIO | AFRAGOLA (NA) | CAMPANIA | 01967740638 | 06/02/1981 |
| 23 | COOPERATIVA SAN NICOLA SOC. COOP. S.R.L. | CASTELLO DI CISTERNA (NA) | CAMPANIA | 04144710631 | 03/05/1983 |
| 24 | AGRI NOVA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. | CASALNUOVO DI NAPOLI (NA) | CAMPANIA | 04096580636 | 22/03/1983 |
| 25 | AMBIENS - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA) | CAMPANIA | 03823161215 | 26/01/2000 |

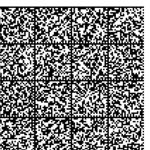
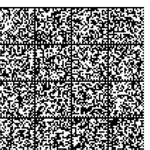
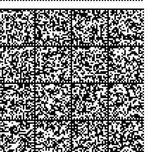
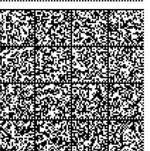




| | COOPERATIVA | SEDE | REGIONE | COD.FISC. | COSTIT. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AIR SERVICE A R.L. | NOLA (NA) | CAMPANIA | 03809101219 | 21/02/2000 |
| 27 | COOPERATIVA G.P.F. COLOR A R.L. | MARIGLIANELLA (NA) | CAMPANIA | 03800251211 | 08/03/2000 |
| 28 | LEGA NAZIONALE PARI OPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | MELITO DI NAPOLI (NA) | CAMPANIA | 03826881215 | 14/04/2000 |
| 29 | SAN FRANCESCO - SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | QUARTO (NA) | CAMPANIA | 03315270631 | 01/10/1980 |
| 30 | ATHENA - SOCIETA' COOPERATIVA | MONTECALVO IRPINO (AV) | CAMPANIA | 02237740648 | 18/12/2000 |
| 31 | EURODEC PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L. | MELITO DI NAPOLI (NA) | CAMPANIA | 04094851211 | 17/10/2001 |
| 32 | CONSORZIO TRA COOPERATIVE EDILIZIE DI ABITAZIONE UNIONCOOP CAMPANIA A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 06666250631 | 06/07/1992 |
| 33 | CAV. BONAVENTURA CERQUA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | QUALIANO (NA) | CAMPANIA | 07824740638 | 30/10/2001 |
| 34 | EDERA - S.C.R.L. | SCAFATI (SA) | CAMPANIA | 00670210657 | 10/02/1978 |
| 35 | COOPERATIVA LAVORATORI CASERTANI - C.L.C. - A R.L. | CASERTA | CAMPANIA | 02845990619 | 31/01/2002 |
| 36 | SELENA SOC. COOP. A R.L. | TERZIGNO (NA) | CAMPANIA | 03923061216 | 29/11/2000 |
| 37 | VELOX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | AGEROLA (NA) | CAMPANIA | 02057330306 | 08/07/1998 |
| 38 | LA SAN GIORGIO SOC. COOP. A R.L. | SAN CIPRIANO D'AVERSA (CE) | CAMPANIA | 00967200619 | 29/10/1980 |
| 39 | ASSICONSULT - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | AVELLINO | CAMPANIA | 02312950641 | 17/09/2002 |
| 40 | CALORE - S.C.R.L. | ALTAVILLA SILENTINA (SA) | CAMPANIA | 02263790657 | 10/06/1986 |
| 41 | CENTRO SERVIZI DEL SANNIO - SOC. COOP. A R.L. | PIETRELCINA (BN) | CAMPANIA | 01069820627 | 20/01/1997 |
| 42 | DONI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 04452111216 | 08/04/2003 |
| 43 | C.M.C. - MUTUA DI PREVIDENZA & ASSISTENZA - S.C.R.L. | CALVANICO (SA) | CAMPANIA | 02615670656 | 28/01/1990 |
| 44 | EUROSERVICE SOC. COOP. A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 06977760633 | 31/10/1995 |
| 45 | LA LIBERA III SOC. COOP. A.R.C. | NAPOLI | CAMPANIA | 04504880636 | 19/09/1984 |
| 46 | SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. LA FURIA | NAPOLI | CAMPANIA | 01537490631 | 18/03/1978 |
| 47 | COOPERATIVA A R.L. PROGETTO IMPRESA | NAPOLI | CAMPANIA | 07840840636 | 26/11/2001 |
| 48 | RIMMEL - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | NAPOLI | CAMPANIA | 07717150630 | 25/01/2001 |
| 49 | SOC. COOP. A R.L. EDIL TEKNE | PORTICI (NA) | CAMPANIA | 05205140634 | 10/02/1987 |
| 50 | FAMILY MARKET - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. | POMIGLIANO D'ARCO (NA) | CAMPANIA | 02673901217 | 30/12/1992 |

**09A00911**



# MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Graben»

*Decreto n. 99 del 18 dicembre 2008*

Specialità medicinale per uso veterinario GRABEN soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Produttore e responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 103977017;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103977029.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: Aminosidina solfato pari a base 175 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani, gatti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni sostenute da batteri sensibili alla aminosidina quali rinosinusiti, laringiti, complicazioni polmonari ed intestinali secondarie al cimurro ed alla panleucopenia.

Terapia della leishmaniosi.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A00905**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilmovet 250 mg/ml concentrato liquido per uso orale».

*Decreto n. 100 del 18 dicembre 2008*

Procedura di mutuo riconoscimento numero BE/V/0016/001/DC

Specialità medicinale per uso veterinario TILMOVET 250 mg/ml concentrato liquido per uso orale.

Titolare A.I.C.: Società Huvepharma NV con sede in Uibreidingstraat 80 - 2600 Antwerpen – Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti: officina Biovet JSC sita in 39 Petar Rakow Str - 4550 Peshtera (Bulgaria).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 960 ml - A.I.C. n. 103959019.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: tilmicosina 250 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli (ad eccezione delle galline che producono uova per il consumo umano), tacchini, suini e bovini (vitelli).

Indicazioni terapeutiche:

suini: per il trattamento e la prevenzione delle infezioni respiratorie associate a Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida e Actinobacillus pleuropneumoniae quando la patologia viene diagnosticata nel branco;

polli: per il trattamento e la prevenzione delle infezioni respiratorie del pollame associate a Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae quando la patologia viene diagnosticata nel branco;

tacchini: per il trattamento e la prevenzione delle infezioni respiratorie dei tacchini associate a Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae quando la patologia viene diagnosticata nel branco;

vitelli: per il trattamento e la prevenzione delle infezioni respiratorie associate a Pasteurella haemolytica, P. multocida, Mycoplasma bovis e M. dispar quando la patologia viene diagnosticata nel branco.

Tempi di attesa:

carni e visceri:

suini: 14 giorni;

vitelli: 42 giorni;

polli: 12 giorni;

tacchini: 19 giorni.

Uova: uso non consentito in galline ovaiole che producono uova per il consumo umano.

Validità:

confezionato per la vendita: 18 mesi;

dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi;

dopo diluizione in acqua conformemente alle istruzioni: 24 ore;

dopo ricostituzione nel latte conformemente alle istruzioni: 4 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia: il presente decreto ha efficacia immediata.

**09A00908**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solacyl» 100% polvere per soluzione orale per vitelli e suini.

*Decreto n. 101 del 18 dicembre 2008*

Procedura mutuo riconoscimento: numero NL/V/0117/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario SOLACYL 100% polvere per soluzione orale per vitelli e suini.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Paesi Bassi

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 100 g - A.I.C. n. 103889010;

confezione da 250 g - A.I.C. n. 103889022;

confezione da 500 g - A.I.C. n. 103889034;

confezione da 1 kg - A.I.C. n. 103889046;

confezione da 2,5 kg - A.I.C. n. 103889059;

confezione da 5 kg - A.I.C. n. 103889061.

Composizione: ogni grammo di polvere solubile contiene:

sostanza attiva: salicilato di sodio 1000 mg/g;

nessun eccipiente.

Specie di destinazione: vitelli e suini.





Indicazioni terapeutiche:

vitelli: trattamento di supporto per la riduzione della febbre nelle malattie respiratorie acute, in combinazione con terapia appropriata (p.e. antinfettiva), se necessaria;

suini: trattamento di supporto per la riduzione del dolore nei disordini muscoloscheletrici, in combinazione con terapia appropriata (p.e. antinfettiva), se necessaria.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 6 mesi.

Tempi di attesa:

suini: carne e frattaglie: zero giorni;

vitelli: carne e frattaglie: zero giorni.

Non usare nelle vacche che producono latte destinato al consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**09A00907**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nuflor Minidose 450 mg/ml»

*Decreto n. 102 del 18 dicembre 2008*

Procedura decentrata numero DE/V/0122/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario NUFLOR MINIDOSE 450 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da: Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società Intervet International GmbH nello stabilimento sito in Feldstrasse 1A - 85716 Unterschleissheim (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104002011;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104002023;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104002035.

Composizione: ogni ml contiene:

principio attivo: florfenicolo 450 mg/ml;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini

Indicazioni terapeutiche: trattamento preventivo e terapeutico delle infezioni del tratto respiratorio dei bovini causate da Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida e Histophilus somni sensibili al florfenicolo. Prima di un trattamento preventivo, si deve stabilire l'eventuale presenza della malattia nell'allevamento.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa: carne e visceri: 64 giorni.

Non è consentito l'uso in animali in lattazione che producono latte destinato al consumo umano.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**09A00739**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diclazuril Janssen 2,5 mg/ml»

*Decreto n. 103 del 18 dicembre 2008*

Procedura mutuo riconoscimento numero FR/V/0190/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario DICLAZURIL JANSSEN 2,5 mg/ml sospensione orale per bovini e ovini.

Titolare A.I.C.: la società Janssen-Cilag S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano) - via M. Buonarroti, 23 - codice fiscale n. 00962280590.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lusomedicamenta - Sociedade Técnica Farmacêutica, S.A., Consiglieri Pedroso, 69-B, Queluz de Baixo - 2370 - 055 Barcarena (Portogallo).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 104024017;

scatola con 1 flacone da 1 litro - A.I.C. n. 104024029;

scatola con 1 flacone da 2,5 litri - A.I.C. n. 104024031;

scatola con 1 flacone da 5 litri - A.I.C. n. 104024043.

Composizione: ogni ml contiene:

principi attivi: Diclazuril 2,5 mg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Ovini (agnelli) e bovini (vitelli).

Indicazioni terapeutiche:

nell'agnello: trattamento preventivo delle infezioni coccidiche provocate da Eimeria crandallis ed Eimeria ovinoidalis;

nel vitello: trattamento preventivo delle infezioni coccidiche provocate da Eimeria bovis ed Eimeria zuernii.

Se vi sono stati episodi non recenti e confermati di coccidiosi clinica, la presenza di coccidi nel gregge o nella mandria deve essere accertata mediante controllo delle feci prima del trattamento.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 3 mesi.

Tempi di attesa: Carni e visceri:

agnelli: zero giorni;

vitelli: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

**09A00906**





### Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Duvaxyn Ie – T plus».

*Provvedimento n. 302 del 18 dicembre 2008*

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DUVAXYN IE – T PLUS nelle confezioni:

1 siringa preriempita da 1 dose – A.I.C. n. 101472037;

10 flaconcini monodose – A.I.C. n. 101472049;

2 flaconcini monodose – A.I.C. n. 101472052.

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina) – via Nettunense, 90 – codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: modifica test di potenza dell'influenza equina;

Variazione tipo II: modifica test di potenza sul prodotto finito.

Sono autorizzate, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, le Variazione Tipo II concernenti la sostituzione del test di potenza sul prodotto finito e la sostituzione del test di potenza sul virus dell'influenza equina, nonché della tossina tetanica.

Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi:

Virus inattivati dell'influenza degli equini tipo A equi 1, ceppo Praga 56 (H7N7) µg 15 HA;

Virus inattivati dell'influenza degli equini tipo A equi 2, Newmarket 1/93 (H3N8) µg 15 HA;

Virus inattivati dell'influenza degli equini tipo A equi 2, ceppo Suffolk 89 (H3N8) µg 15 HA;

Tossina Tetanica inattivata purificata: 18 Lf;

eccipienti: invariati.

Il periodo di validità in confezionamento integro della specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica suindicata rimane invariata.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione, possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A00733**

### Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Hatchpak 1B H120».

*Provvedimento n. 303 del 18 dicembre 2008*

Procedura decentrata numero FR/V/0171/001/II/001.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica HATCHPAK 1B H120, nelle confezioni:

fiala IB da 10.000 dosi - A.I.C. n. 103895013;

fiala IB da 15.000 dosi - A.I.C. n. 103895025.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto: variazione tipo II: modifica stampati.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente la modifica del punto 4.8 del sommario delle caratteristiche del prodotto, come segue: 4.8 Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione.

Non sono disponibili informazioni sulla sicurezza e sull'efficacia in caso di somministrazione contemporanea con altri vaccini, ad eccezione del vaccino vivo congelato contro la malattia di Newcastle contenente il ceppo VG/GA e del vaccino ricombinante HVT che esprime l'antigene protettivo del virus della bursite infettiva. Si raccomanda perciò di non somministrare altri vaccini, ad eccezione di questi, nei 14 giorni precedenti e successivi la vaccinazione con il prodotto.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

**09A00738**

### Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Biomarek R+HVT.

*Provvedimento n. 304 del 18 dicembre 2008*

Medicinale per uso veterinario BIOMAREK R+HVT.

Confezioni:

1 fiala da 1000 dosi - A.I.C. n. 101186017;

1 fiala da 2000 dosi - A.I.C. n. 101186029.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. - via Vittor Pisani 16, 20124 Milano - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB n. 2 - Richiesta variazione della denominazione del medicinale.

Si autorizza la variazione della denominazione del medicinale veterinario in «CRYOMAREK RISPENS+HVT».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A00734**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ventipulmin».

*Provvedimento n. 305 del 23 dicembre 2008*

Specialità medicinale per uso veterinario VENTIPULMIN, A.I.C. n. 100033.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., con sede in Località Prulli n. 103/c, Reggello (Firenze), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00421210485.

Oggetto: Eliminazione e modificazione di una specie animale dalle indicazioni d'uso.

Si dispone quanto segue:

per la confezione della forma farmaceutica iniettabile del suddetto medicinale, con A.I.C. n. 100033012, l'eliminazione dalle indicazioni d'uso della seguente specie animale: cavallo;

per la confezione della forma farmaceutica sciroppo del suddetto medicinale, con A.I.C. n. 100033036, la modifica della seguente indicazione d'uso: da «cavallo destinato alla produzione di alimenti» a «cavallo non destinato alla produzione di alimenti».

La società titolare dell'autorizzazione di cui trattasi è tenuta a modificare immediatamente gli stampati del prodotto secondo quanto disposto nel presente provvedimento, e ad adeguare entro sessanta giorni gli stampati delle confezioni in commercio.

Il presente provvedimento è efficace dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A00735**





## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Maximec iniettabile».

*Provvedimento n. 306 del 29 dicembre 2008*

Procedura di mutuo riconoscimento numero IE/V/0132/001/IB/002.

Specialità medicinale per uso veterinario MAXIMEC INIETTABILE.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103671018;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 103671020;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103671032.

Titolare A.I.C.: Cross Vetpharm Group Limited con sede in Broomhill Road, Tallaght - Dublino 24 – Irlanda.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - modifica periodo di validità (prolungamento).

È autorizza l'estensione del periodo di validità del prodotto finito da 24 mesi a 36 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

**09A00740**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Gelliprim Premix».

*Provvedimento n. 307 del 29 dicembre 2008*

Medicinale per uso veterinario GELLIPRIM PREMIX.

Confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102477015.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede in Milano, Via Caldera 21 - codice fiscale 01396760595.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB, n. 2 - modifica denominazione prodotto;

variazione tipo II - Modifica posologia punto 4.9 del Sommario delle caratteristiche del prodotto.

Si autorizza la modifica di denominazione del medicinale in oggetto da GELLIPRIM PREMIX a: TRIMEVET PREMIX. I numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti restano invariati.

È altresì modificato il punto 4.9 del Sommario delle caratteristiche del prodotto - «Posologia e via di somministrazione».

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A00736**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Ossitetraciclina 20%» polvere idrosolubile.

*Provvedimento n. 308 del 30 dicembre 2008*

Medicinale per uso veterinario OSSITETRACICLINA 20% polvere idrosolubile - confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102758012.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia S.p.A., con sede legale in Largo Donegani 2 - Milano - codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 29b - Modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza, per la confezione suddetta, la sostituzione del confezionamento primario che è ora come di seguito indicato «sacco accoppiato Petpack».

La validità del prodotto finito in confezionamento integro rimane come già autorizzato pari a 24 mesi, mentre la validità dopo prima apertura del condizionamento primario è ora pari a 30 giorni.

Relativamente alla validità dopo diluizione/ricostituzione in acqua di bevanda deve essere inserita la seguente frase: «l'acqua medicata non deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo di quello necessario alla somministrazione della dose».

I lotti già prodotti con il sacco precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A00737**

## Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nixal Spray»

*Decreto n. 104 del 23 dicembre 2008*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario NIXAL SPRAY, AIC n. 101979, della quale è titolare l'impresa Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00278930490, è revocata in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della revoca: inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 4 marzo 2005.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A00732**

## Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Aureo Violet Spray»

*Decreto n. 105 del 23 dicembre 2008*

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario AUREO VIOLET SPRAY, A.I.C. n. 102406, della quale è titolare l'impresa Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede in Via Nettunense, 90, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00278930490, è revocata in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della revoca: inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 4 marzo 2005.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A00909**

## Comunicato relativo al provvedimento n. 220 dell'11 settembre 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Sulfaprim».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 236 dell'8 ottobre 2008 a pagina 28.

Laddove è scritto:

……ed a seguito della modifica del tempo di attesa approvata per la specie tacchini vengono……..

Leggasi:

……ed a seguito della modifica del tempo di attesa approvata per la specie equini vengono……..

**09A00741**





**Comunicato relativo al provvedimento n. 218 dell'11 settembre 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Cefatron L».**

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 236 dell'8 ottobre 2008 a pagina 27,

laddove è scritto: Medicinale veterinario CEFATRON L,

leggasi: Medicinale veterinario CEFATRON.

**09A00742**

**Comunicato relativo al provvedimento n. 219 dell'11 settembre 2008 concernente il medicinale per uso veterinario «Cefatron asciutta».**

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 236 dell'8 ottobre 2008 a pagina 27,

laddove è scritto: Medicinale veterinario CEFATRON ASCIUTTA,

leggasi: Medicinale veterinario CEFATRON.

**09A00743**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio».**

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Vini della Valtellina, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lombardia, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terrazze Retiche di Sondrio»;

Ha espresso, nella riunione del 16 e 17 dicembre 2008, presente il funzionario della Regione Lombardia, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «TERRAZZE RETICHE DI SONDRIO».

Art. 1.

L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» é riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante;

passiti;

da vendemmia tardiva.

I vini ad Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» bianchi, rossi, rosati, passiti e da vendemmia tardiva devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più dei vitigni idonei alla coltivazione per la Provincia di Sondrio.

L'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» con la specificazione aggiuntiva del nome del vitigno è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Sondrio, fino a un massimo del 15%.

La specificazione aggiuntiva del nome del vitigno è consentita esclusivamente quando il vino ad Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» abbia colore analogo al vitigno di provenienza.

Per i soli vitigni "Chiavennasca", "Rossola" e "Pignola", esclusivamente per la tipologia "bianco" secco tranquillo, è autorizzata l'indicazione dei medesimi anche in assenza di analogia fra il colore del vino e quello del vitigno. L'indicazione del nome del vitigno "Nebbiolo", del quale fa parte il fenotipo "Chiavennasca" (sinonimo del medesimo), non può però in nessun caso essere utilizzata nella presentazione di un vino bianco.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della Provincia di Sondrio: Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiavenna, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Faedo, Gordona, Mantello, Mello, Menarola, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Sernio, Sondrio, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Chiavenna, Villa di Tirano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in col-





tura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» non deve essere superiore a tonnellate 14; tale limite è già comprensivo dell'aumento del 20% previsto dal Decreto Ministeriale 2 agosto 1996, art.1 comma 1.

Le uve destinate alla produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

9,00 % Vol per i vini bianchi, rossi e rosati;

11,00 % Vol per i vini passiti;

13,00 % Vol per i vini da vendemmia tardiva;

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol..

La tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» passito deve essere ottenuta previo appassimento delle uve in idonei locali (fruttai); la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva deve essere ottenuta previa raccolta ritardata con appassimento in pianta.

Sia la detenzione in fruttaio che l'appassimento in pianta dovranno essere denunciati agli organismi competenti.

Anche la successiva vinificazione di queste uve, sia che avvenga in periodo vendemmiale sia al di fuori del medesimo, andrà denunciata con almeno 5 giorni di preavviso agli stessi organismi competenti.

Per le tipologie «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva non è consentita alcuna pratica di arricchimento.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, per il consumo, non deve essere superiore all'80% per le tipologie: bianco, rosso e rosato.

Per la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» passito la resa massima sull'uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 40%.

Per la tipologia «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva la resa massima sull'uva fresca in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 60%..

Art. 6.

I vini «Terrazze Retiche di Sondrio» passito e «Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva:

dovranno essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio almeno sino al 30 giugno dell'anno successivo alla vendemmia;

dovranno sempre riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;

dovranno essere confezionati sempre in bottiglie di vetro di forma "bordolese", "borgognotta" o "renana" e chiuse con tappo raso bocca, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,187 e non superiore a 5 litri.

Art. 7.

I vini a Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio», anche con la specificazione di vitigno, all'atto della immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terrazze Retiche di Sondrio» bianco 10,50 Vol%;

«Terrazze Retiche di Sondrio» rosso 10,50 Vol%;

«Terrazze Retiche di Sondrio» rosato 10,50 Vol%;

«Terrazze Retiche di Sondrio» novello 11,00 Vol%;

«Terrazze Retiche di Sondrio» vendemmia tardiva 13,00% Vol e un titolo alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore a 11,00 % Vol;

«Terrazze Retiche di Sondrio» passito 16,00% Vol, titolo alcolometrico volumico effettivo (svolto) non inferiore al 12,00% Vol; zuccheri residui non inferiori a 45 g/l..

Art. 8.

All'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'articolo 7 comma 5 della legge 10 febbraio 1992 n. 164, l'Indicazione Geografica Tipica «Terrazze Retiche di Sondrio» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti negli Albi dei Vigneti a Denominazione di Origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'Indicazione Geografica Tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

**09A00876**

## Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco».

Il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 .febbraio 1992. n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio di Tutela Vini d'Asti e del Monferrato intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Malvasia di Castelnuovo Don Bosco»;

Ha espresso, nella riunione del 16 e17 dicembre 2008, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE D'ORIGINE CONTROLLATA
"MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO"

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" è riservata al vino rosso o rosato che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" ;
"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" spumante.

Art. 2
Base ampelografica

1. I vini a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Malvasia di Schierano e/o Malvasia Nera Lunga: dall' 85% al 100%;

Freisa: dallo 0% al 15%.

Art. 3.
Zona di produzione

1. La zona di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" comprende i territori dei comuni di Albugnano, Castelnuovo don Bosco Passerano Marmorito, Pino d'Asti, Berzano S. Pietro**,** Moncucco Torinese.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" devono rispondere a quelle tradizionali della zona, atte a conferire alle uve ed al vino derivante le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: i terreni argillosi / limosi / sabbiosi / calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono esclusi i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a 150 m s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve.
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.
I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.300.
- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale, l'archetto, il cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura;
- è ammessa l' irrigazione di soccorso.





3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art.1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

| tipologia | Produzione uva Kg/ha | Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %Vol |
|---|---|---|
| "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" | 11.000 | 10,00 |
| "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" spumante | 11.000 | 10,00 |

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di 9500 kg per ettaro di coltura specializzata.

In particolare , per poter utilizzare la menzione aggiuntiva "vigna", il vigneto di età inferiore ai sette anni dovrà avere una resa ulteriormente ridotta come di seguito indicato**:**

| | Produzione uva Kg/ha | Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %Vol |
|---|---|---|
| - al terzo anno d'impianto | 5700 | 11,50 |
| - al quarto anno d'impianto | 6650 | 11,50 |
| - al quinto anno d'impianto | 7600 | 11,50 |
| - al sesto anno d'impianto | 8550 | 11,50 |
| - dal settimo anno d'impianto in poi | 9500 | 11,50 |

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.
Norme per la Vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di elaborazione dei vini di cui all'art.1, devono essere effettuate nella zona delimitata dall'art.3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Asti**.**

2. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta delle ditte interessate, consentire che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Torino, Alessandria e Cuneo a condizione che le medesime ditte dimostrino di avere tradizionalmente vinificato le uve atte a produrre il vino D.O.C. in questione negli stabilimenti di cui trattasi.





3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

| tipologia | Resa uva /vino | Produzione massima di vino (litri/ettaro) |
|---|---|---|
| "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" | 70 | 7.700 |
| "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" spumante | 70 | 7.700 |

Per l'impiego della menzione "Vigna", fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo precedente, la produzione massima di vino in l/ha ottenibile è determinata in base alle rispettive rese uva in Kg/ha di cui all'art. 4 punto 3

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75 % , l'eccedenza non avrà diritto alla Denominazione di Origine Controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto**.**

4. Nella vinificazione ed elaborazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al prodotto finale le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

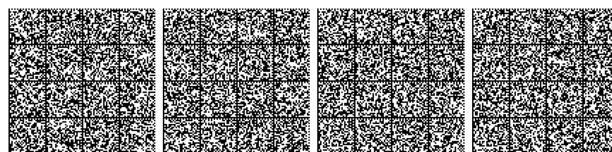
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1.I vini "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco".
colore: rosso cerasuolo;
odore: aroma fragrante dell'uva in origine;
sapore: dolce, aromatico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% Vol di cui svolto almeno 5,50 %Vol e comunque non superiore a 7,00 % Vol;
per l'utilizzo della indicazione "vigna": 11,50 % Vol di cui svolto almeno 5,50 %Vol e comunque non superiore a 7,00 % Vol**;**
acidità totale minima: 5 g/l**;**
estratto non riduttore minimo: 14 g/l.
Il vino a denominazione di origine "Malvasia di Castelnuovo Don Bosco" all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,8 bar.
"Malvasia di Castelnuovo Don Bosco"spumante.
Colore: rosato più o meno intenso;
spuma: fine, persistente;
odore: aroma fragrante dell'uva in origine;
sapore: dolce, leggermente aromatico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % Vol di cui svolto almeno 5,50 % vol e comunque non superiore a 7 ,00 % Vol;
acidità totale minima: 5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 14 g/l;

**2**. E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.





Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco” e “Malvasia di Castelnuovo don Bosco”spumante è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggiuntivi: “extra”, “fine”, “superiore”, “riserva”, “scelto”, “selezionato” e similari.

2. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, purchè non abbiano significato laudativo, e non traggano in inganno il consumatore .

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”, la Denominazione di Origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo, purché:
- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- che tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita presso l’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della Denominazione;
- la vinificazione e le successive lavorazioni del vino siano svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata in etichetta con caratteri di dimensioni inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata “Malvasia di Castelnuovo Don Bosco”.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 è facoltativa l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art. 8.
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art. 1 per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl. e non superiori a 500 Cl., con l’esclusione del contenitore da 200 Cl.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio della denominazione.

**09A00877**





## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influvac S»

*Estratto determinazione mancato rinnovo/01 del 20 gennaio 2009*

Specialità medicinale: INFLUVAC S.

Confezioni:

A.I.C. n. 028851158 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» - 1 fiala da 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851160 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» - 10 fiale da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals B.V.

Modifica apportata: mancato rinnovo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio n. 028851 del medicinale INFLUVAC S, registrata a nome della società Solvay Pharmaceuticals B.V., con sede in C.J. Van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Olanda nelle confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 028851158 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 fiala da 0,5 ml;

A.I.C. n. 028851160 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 fiale da 0,5 ml non è rinnovata.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01028**

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Batrevac»

*Estratto determinazione mancato rinnovo/02 del 20 gennaio 2009*

Specialità medicinale: BATREVAC

Confezioni:

A.I.C. n. 035619030 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» - 1 fiala in vetro da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 035619042 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» - 10 fiale in vetro da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.A.

Modifica apportata: mancato rinnovo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio n. 035619 del medicinale Batrevac, registrata a nome della società, Solvay Pharma S.p.A. con sede in via della Liberta n. 30, Grugliasco - Torino, Italia, nelle confezioni di seguito indicate:

A.I.C. n. 035619030 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» - 1 fiala in vetro da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 035619042 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutane» 10 fiale in vetro da 0,5 ml non è rinnovata.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01029**

# RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo all'estratto del provvedimento UPC/II/671 del 25 novembre 2008 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Fentanil Sandoz".» .** (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 2008).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 31 , prima colonna, dove è scritto: «Specialità medicinale: *FENTAIL* SANDOZ», leggasi: «Specialità medicinale: *FENTANIL* SANDOZ» e dove è scritto: «Titolare A.I.C.: *Hexal* S.p.a.», leggasi: «Titolare A.I.C.: *Sandoz* S.p.a.».

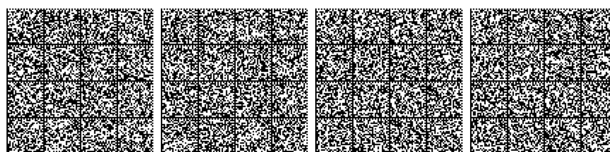
**09A00988**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-027) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)* | - annuale | € | **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)* | - semestrale | € | **239,00** |
| **Tipo A1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,57)* | - annuale | € | **309,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 66,28)* | - semestrale | € | **167,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)* | - annuale | € | **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)* | - semestrale | € | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)* | - annuale | € | **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)* | - semestrale | € | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)* | - annuale | € | **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)* | - semestrale | € | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)* | - annuale | € | **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)* | - semestrale | € | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)* | - annuale | € | **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)* | - semestrale | € | **431,00** |
| **Tipo F1** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 264,45)* | - annuale | € | **682,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 132,22)* | - semestrale | € | **357,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € | 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € | 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 127,00)* | - annuale | € | **295,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,00)* | - semestrale | € | **162,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,40)* | - annuale | € | **85,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,60)* | - semestrale | € | **53,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.






**€ 1,00**

